



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 169

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 25 febbraio 2014

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 13

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 20

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 21

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 24

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 26

*Plenaria* . . . . . » 26

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 30

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 33

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)* . . . . . » 45

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria* . . . . . » 46

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 69

### Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . *Pag.* 72

*Plenaria* . . . . . » 72

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 25 febbraio 2014

**Plenaria**

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Maurizio Gasparri***  
(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE riferisce sull'affare assegnato in titolo, evidenziando preliminarmente che in data 14 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione relativa alla costituzione del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzione, promosso dal Tribunale ordinario di Roma – Sezione I civile nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile R.G. 84880/2009, pendente nei confronti del senatore Gasparri, dovessero ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10-17 dicembre 2013, n. 317, e notificato al Senato il 14 febbraio 2014.

Si ricorda che la fattispecie in esame inerisce ad un procedimento civile avviato dal giornalista Marco Travaglio a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal senatore Gasparri durante alcune trasmissioni televisive e ad alcune agenzie di stampa tra il settembre e l'ottobre del 2009. In particolare il giornalista ha ritenuto lesive della sua onorabilità le affermazioni

concernenti il presunto pagamento, da parte di un condannato per mafia, di una vacanza che egli avrebbe trascorso in Sicilia.

Rispetto al Doc. IV-ter, n. 30-A (oggetto del presente conflitto di attribuzione), nella scorsa legislatura – nel corso dell’*iter* presso la Giunta – sono emerse nel dibattito due tesi interpretative contrapposte. La prima delle due tesi, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, era volta a sottolineare la non configurabilità nel caso di specie della prerogativa dell’insindacabilità, per mancanza di nesso funzionale tra le dichiarazioni (rese *extra moenia*) oggetto del procedimento civile in questione e l’attività parlamentare del senatore Gasparri.

La seconda tesi, emersa anch’essa nel corso del dibattito, era volta a profilare la sussistenza della prerogativa dell’insindacabilità anche nei casi riconducibili all’esercizio *extra moenia*, da parte di un parlamentare, del diritto di critica politica avulso, sul piano funzionale, dalle attività parlamentari svolte in sede istituzionale. Tale seconda tesi auspicava un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione» (come si legge testualmente nel Doc IV-ter, n. 30-A). La Giunta in tale occasione aveva optato per tale seconda tesi e l’Assemblea aveva poi approvato tale proposta.

Nella scorsa legislatura tale impostazione è stata sostanzialmente recepita, oltre che nel procedimento in questione, anche con riferimento ad una serie di altri atti, ossia: Doc. IV-ter, n. 2-A (senatore Iannuzzi), n. 6-A (senatore Iannuzzi), n. 7-A (senatore Iannuzzi), n. 11-A (senatore Storace), n. 12-A (senatore Stracquadanio), n. 14-A (senatore Iannuzzi), n. 16-A (senatore Vaccari), n. 20-A (senatore Pedica), n. 21-A (senatore Ciarrapico), n. 22-A (senatore Ciarrapico), n. 24-A (senatore Guzzanti), n. 28-A (senatore Ciarrapico), n. 29-A (senatore Iannuzzi).

La disamina della «giurisprudenza» parlamentare evidenzia per le dichiarazioni rese *extra moenia* una palese evoluzione interpretativa del concetto di nesso funzionale di cui alla legge n. 140 del 2003, nella prospettiva più volte richiamata dalla Giunta nel corso della XVI legislatura.

Alla luce di tale ricostruzione, si propone che la Giunta riferisca all’Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CASSON (PD), pur comprendendo la logica della proposta avanzata dal Presidente relatore, ricorda che il Doc. IV-ter, n. 30-A, oggetto del presente conflitto di attribuzione, fu discusso da parte della Giunta nella scorsa legislatura. In quella circostanza, ritenne che le dichiarazioni rilasciate dal senatore Gasparri non potessero essere coperte dalla garanzia della insindacabilità: infatti, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, non poteva essere configurata la prerogativa dell’insindacabilità in mancanza di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *ex-*

*tra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e l'attività parlamentare del senatore Gasparri. Tale tesi, purtroppo, si rivelò minoritaria sia davanti alla Giunta sia nel successivo esame da parte dell'Assemblea.

Anche alla luce di quanto avvenuto nel passato, reputa inutile che il Senato si costituisca ora in giudizio nell'ambito di un procedimento nel quale verrà presumibilmente sconfitto. Per tali ragioni, preannuncia la propria contrarietà alla proposta relativa alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione, sottolineando altresì che, anche al fine di ridurre le spese, sarebbe opportuno che, nell'eventualità in cui il Senato si costituisse, esso possa avvalersi di personale interno, dotato dei necessari requisiti, senza affidarsi ad avvocati appartenenti al libero foro.

Ad avviso del senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) la costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione rappresenta un atto doveroso, indipendentemente dal giudizio che si può esprimere sulla deliberazione resa nella scorsa legislatura in merito al Doc. IV-ter, n. 30-A. Tra l'altro, la costituzione in giudizio del Senato rappresenterebbe un atto del tutto coerente con l'indirizzo, di recente assunto dal Presidente del Senato, nonostante il parere contrario del Consiglio di Presidenza, in ordine alla costituzione del Senato stesso come parte civile in un procedimento penale.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni appena espresse dal senatore Malan, ritenendo necessaria la costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione, soprattutto per salvaguardare l'istituzione in sé.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) osserva che la costituzione in giudizio del Senato rappresenta un atto conseguente, necessario e dovuto.

Secondo il senatore BUCCARELLA (*M5S*) occorrerebbe preliminarmente chiedersi quale sia la posizione che nel merito il Senato dovrebbe prospettare, qualora costituito nel conflitto di attribuzione. Infatti, la propria parte politica esprimerebbe una valutazione negativa se, tramite la costituzione in giudizio, il Senato difendesse la deliberazione assunta nella scorsa legislatura, volta a riconoscere la prerogativa della insindacabilità in ordine alle dichiarazioni rese dal senatore Gasparri. Anche per questa ragione, tenuto conto altresì della quasi certa soccombenza dello stesso Senato nel conflitto di attribuzione, si unisce alle valutazioni già richiamate dal senatore Casson.

Il senatore CUCCA (*PD*) rileva che, a suo avviso, il problema delle spese di giudizio non appare pertinente in questa sede, né si può preventivamente conoscere quale linea difensiva intenderà sposare il Senato, qualora costituito in giudizio nel conflitto di attribuzione.

Nel reputare, quindi, ragionevole la proposta avanzata dal Presidente relatore, chiede, tuttavia, una breve sospensione della seduta allo scopo di svolgere un ulteriore approfondimento sulle questioni emerse.

*La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,35.*

Il senatore CUCCA (PD), nel ribadire che la propria parte politica è favorevole alla proposta avanzata dal Presidente relatore, ritiene utile sottolineare che il Senato, costituitosi in giudizio, possa avvalersi nella difesa di personale interno, dotato dei necessari requisiti, senza ricorrere, quindi, ad avvocati appartenenti al libero foro.

Il senatore CASSON (PD) tiene a precisare che, quanto da ultimo rilevato dal senatore Cucca, possiede anche un fondamento di carattere istituzionale vista l'autonomia costituzionalmente riconosciuta al Senato della Repubblica e all'impossibilità che esso possa essere difeso tramite l'Avvocatura dello Stato che si trova in un'evidente situazione di conflitto di interesse.

Anche per questa ragione, pertanto, il Senato, per difendere le proprie ragioni in ogni sede, compresa quella giurisdizionale, dovrebbe avvalersi di personale appartenente alla sua Amministrazione, dotato dei necessari requisiti.

Il PRESIDENTE sottolinea come le considerazioni poste tanto dal senatore Cucca quanto dal senatore Casson rappresentano un'indicazione ed una sollecitazione del tutto auspicabili.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Presidente, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.

***(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 37011/10 RGNR – n. 7698/11 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 ottobre 2013 e proseguito nelle sedute del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013 e del 18 febbraio 2014.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII), intervenendo in discussione generale, evidenzia che l'esiguità numerica delle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso al Balducci (appena 2) come pure la circostanza, sottolineata anche dalla relatrice Pezzopane, che il senatore Verdini e il dottor Balducci si conobbero il 30 luglio 2008, ossia solo cinque giorni prima la data delle predette intercettazioni, sembrerebbe rendere ra-

gionevole la tesi sostenuta nel caso di specie dall'autorità giudiziaria (con riferimento alle sole conversazioni col Balducci).

Al contrario le intercettazioni delle conversazioni tra il Verdini e il Fusi (pari a 31), fanno invece sorgere forti dubbi circa la regolarità di tutte le attività di captazione effettuate con riferimento al Doc. IV, n. 1. Infatti i rapporti d'affari tra il senatore Verdini e il dottor Fusi erano noti, come emerge anche da un'informativa della polizia e ciò rendeva sicuramente prevedibili i colloqui telefonici tra tali due soggetti.

Un altro elemento in grado di far sorgere forti perplessità circa la natura casuale delle intercettazioni in questione è desumibile dalla circostanza che le intercettazioni proseguirono anche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati.

Va poi rilevato che il procedimento investigativo in questione non è così ampio come sostenuto dalla relatrice, in quanto lo stesso risulta da uno stralcio di un'indagine più estesa iniziata presso la Procura di Firenze.

Alla luce di tali argomentazioni la senatrice Alberti Casellati prospetta la necessità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea di diniegare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni relativamente al documento in titolo.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) osserva che l'incidenza percentuale marginale delle conversazioni nelle quali è coinvolto il senatore Verdini rispetto al numero complessivo delle intercettazioni effettuate nell'inchiesta (pari a circa 50.000) non costituisce un elemento rilevante, atteso che notoriamente qualsiasi intercettato ha una serie di relazioni telefoniche con diversi soggetti.

È invece significativa la lunghezza dell'arco temporale in cui le intercettazioni sono state effettuate, nel corso del quale deve essere necessariamente maturato un convincimento degli organi inquirenti tale da escludere la natura occasionale delle intercettazioni.

Anche il rapporto tra il momento in cui sono cessate le intercettazioni e il momento dell'iscrizione nel registro degli indagati fornisce elementi in grado di determinare forti perplessità circa il carattere fortuito delle intercettazioni in questione.

Il senatore Augello ritiene, in conclusione del proprio intervento, che debba essere diniegata la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di cui al documento in titolo.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva che la prerogativa contemplata all'articolo 68 della Costituzione, con riferimento alle intercettazioni nei confronti di parlamentari, è chiara e va applicata integralmente. Nel caso di specie le intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Verdini sono del tutto illegittime, atteso che le stesse si pongono in contrasto con la predetta disposizione costituzionale.

Prospetta quindi la necessità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di in-

tercettazioni trasmessa dall'autorità giudiziaria, con riferimento al documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RGNR - n. 16607/10 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre 2013 e proseguito nelle sedute del 22 e 30 ottobre, del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013, del 6 e 18 febbraio 2014.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rileva che nel caso di specie è evidente che l'autorità giudiziaria aveva diretto la propria attività investigativa anche nei confronti del senatore Verdini, come si desume dagli appostamenti effettuati presso l'abitazione dello stesso. Appare inverosimile la tesi sostenuta dagli inquirenti in base alla quale il pedinamento in questione sarebbe stato esclusivamente diretto nei confronti del dottor Carboni.

Per quel che concerne l'accusa relativa ai progetti di impianti eolici in Sardegna e di aver favorito la nomina del dottor Fabbris, si rileva che nel caso di specie nelle intercettazioni si fa riferimento a un intervento della «politica nazionale». Tale circostanza rende poco credibile la tesi in base alla quale l'autorità giudiziaria non si sarebbe accorta del coinvolgimento nelle conversazioni telefoniche di un parlamentare.

A tal proposito è utile anche richiamare il precedente del Doc. IV, n. 16-A, esaminato nella XVI legislatura, relativo alle intercettazioni telefoniche dei senatori Di Stefano e Tancredi, alla luce del quale appare evidente che le intercettazioni nel caso di specie non rivestono il carattere della casualità.

La senatrice Alberti Casellati conclude il proprio intervento invitando la relatrice a modificare le proprie conclusioni in relazioni al documento in titolo e proponendo quindi il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in questione.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) richiama le argomentazioni svolte nella seduta odierna in riferimento al Doc. IV, n. 1, evidenziando che le stesse sono utili anche con riferimento al documento in titolo, rispetto al quale prefigura l'opportunità di diniegare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa rinvio al proprio intervento effettuato nella seduta odierna in riferimento al Doc. IV, n. 1, sottolineando che le intercettazioni svolte nei confronti del senatore Verdini e dell'*ex* senatore Dell'Utri, di cui al documento in titolo, sono illegittime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 14867/08 RGNR, n. 1460/09 RG GIP)**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 dicembre e proseguito nelle sedute del 19 dicembre 2013, del 29 gennaio e del 18 febbraio 2014.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, ritiene del tutto inverosimile la tesi in base alla quale dopo un arco temporale di circa due anni, nel quale sono state effettuate le intercettazioni in questione, l'autorità giudiziaria non si sarebbe accorta del coinvolgimento di un parlamentare in tali conversazioni. Infatti, dopo un lasso di tempo così ampio, è difficile ipotizzare che l'autorità inquirente non abbia mutato la direzione delle indagini, indirizzandole nei confronti del senatore Verdini.

Va poi rilevato che con un'informativa dei carabinieri del 2 febbraio 2009 l'autorità giudiziaria era stata edotta della circostanza che un parlamentare fosse coinvolto nelle attività di captazione. Peraltro in tale informativa lo *status* di parlamentare del senatore Verdini era esplicitamente indicato.

È ravvisabile un precedente della Giunta (*Doc. IV, n. 16-A, XVI legislatura*) riguardante una domanda di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dei senatori, allora in carica, Di Stefano e Tancredi. In tal caso la Giunta deliberò di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in questione, valutando che le stesse non potevano qualificarsi come fortuite atteso che l'autorità giudiziaria era stata informata della circostanza che nelle conversazioni fossero coinvolti soggetti rivestenti la qualifica di parlamentari. La senatrice Alberti Casellati richiama poi un precedente della Camera dei deputati nel quale si valutò che i rapporti d'affari sussistenti tra il senatore Verdini e dottor Fusi determinavano una prevedibilità delle conversazioni telefoniche tra tali due soggetti, in grado di escludere il carattere occasionale delle intercettazioni.

Nel caso di specie i rapporti tra il senatore Verdini e il dottor Fusi erano noti, come si evince anche dagli articoli pubblicati su «L'Espresso» del 21 febbraio 2008, del 29 maggio 2008 e sul «Quotidiano.Net» de «Il

Giorno», «Il Resto del Carlino» e «La Nazione» del 16 febbraio 2010. La senatrice Alberti Casellati consegna agli atti i tre predetti articoli di stampa.

Anche lo stralcio di una parte delle indagini, originariamente svolte dalla Procura di Firenze e l'affidamento delle stesse alla Procura di Roma, fa sorgere perplessità circa la connotazione di casualità delle intercettazioni effettuate. Analoghe perplessità emergono dalla circostanza che le intercettazioni nel caso di specie sono continuate anche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati.

Il relatore Casson ha sostenuto nella scorsa seduta che il dottor Fusi non rivestiva alcuna carica nell'ambito del Credito cooperativo fiorentino; tale circostanza nel caso di specie è tuttavia irrilevante, atteso che il predetto soggetto era cliente di tale istituto di credito.

Non appare convincente nemmeno l'argomentazione, anch'essa sostenuta dal relatore Casson, in base alla quale il numero di 114 intercettazioni in cui è coinvolto il senatore Verdini è proporzionato alla mole di intercettazioni, pari a circa 50.000. Peraltro non si comprende se le 50.000 conversazioni, citate anche con riferimento al *Doc. IV*, n. 2, siano o meno le stesse citate nel *Doc. IV*, n. 4.

Va poi osservato che la cadenza periodica delle intercettazioni tra il dottor Fusi e il senatore Verdini costituisce un'ulteriore conferma della non occasionalità delle attività di captazione. Peraltro lo stesso relatore Casson richiama nel corso della propria esposizione l'affermazione del giudice per le indagini preliminari in base alla quale solo dopo aver acquisito una voluminosa documentazione presso il Credito cooperativo fiorentino il pubblico ministero ha potuto svolgere le operazioni di raccordo, di verifica e di riscontro di tutti gli elementi. Tale tesi risulta nel caso di specie poco convincente, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte.

La senatrice Alberti Casellati conclude il proprio intervento evidenziando che le intercettazioni effettuate dalla Procura di Firenze non sono occasionali e che, conseguentemente, non può essere autorizzato l'utilizzo delle stesse nei confronti del senatore Verdini.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) richiama le argomentazioni svolte nella seduta odierna in riferimento al *Doc. IV*, n. 1, evidenziando che le stesse sono utili anche con riferimento al documento in titolo, rispetto al quale prefigura l'opportunità di diniegare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa rinvio al proprio intervento effettuato nella seduta odierna in riferimento al *Doc. IV*, n. 1, sottolineando che le intercettazioni svolte nei confronti del senatore Verdini, di cui al documento in titolo, sono illegittime e proponendo quindi che si proceda al diniego della richiesta di autorizzazione in questione.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore CASSON (*PD*) evidenzia che gli articoli consegnati agli atti dalla senatrice Casellati sono irrilevanti, atteso che gli stessi non ineriscono ai fatti oggetto del documento in titolo. Tale vicenda processuale non può essere confusa con quelle relative ai Docc. IV, n. 1 e n. 2, atteso che le indagini furono originariamente condotte dalla Procura di Firenze, la quale tuttavia nel corso della propria attività investigativa si rese conto che erano configurabili anche autonome fattispecie penali di competenza della Procura di Roma, con conseguente stralcio di tale parte di indagine.

Per quel che concerne il dottor Fusi va evidenziato che lo stesso non aveva nessuna carica nell'ambito del Credito cooperativo fiorentino.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) rileva, in relazione alle considerazioni per ultimo svolte dal relatore, che sussistevano rapporti di amicizia tra il dottor Fusi e il senatore Verdini.

Il relatore CASSON (*PD*) precisa che tale circostanza non rileva in quanto non è riscontrabile nessun mutamento nella direzione dell'indagine al momento in cui le intercettazioni furono effettuate. Tale dato è l'unico rilevante nei casi in cui debba essere valutata la legittimità di intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi, come emerge chiaramente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007. Nel caso di specie solo a seguito dell'acquisizione di documentazione tecnica presso la banca il pubblico ministero ha potuto assumere elementi cognitivi tali da far emergere il rilievo investigativo delle intercettazioni di cui al documento in titolo.

Alla luce di tali considerazioni il relatore ribadisce l'opportunità di proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni effettuate con riferimento del *Doc.* IV, n. 4.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore Casson.

Il senatore CUCCA (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, evidenziando che lo stesso ha, attraverso le proprie argomentazioni, fugato tutti i dubbi emersi nel corso del dibattito, lasciando emergere in modo chiaro la natura occasionale delle intercettazioni in questione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del relatore Casson, atteso che, come ha evidenziato nel corso della discussione generale, sussistono nel caso di specie numerosi elementi atti a dimostrare la natura non casuale delle intercettazioni in questione. L'accoglimento della richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria determinerebbe nel caso di specie un grave *vulnus* alle prerogative parlamentari, costituzionalmente riconosciute.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, evidenziando che il diritto all'inviolabilità del parlamentare e il diritto «al bene comune» vanno bilanciati.

Nel caso di specie non sussistono elementi tali da fugare qualsivoglia dubbio in ordine alla illegittimità delle intercettazioni.

L'ampiezza dell'arco temporale nel quale sono state effettuate le intercettazioni fa sorgere enormi perplessità circa il carattere fortuito delle attività di captazione in questione. Peraltro il periodo intercorso tra il completamento delle intercettazioni e l'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati risulta stranamente breve. Nel caso di specie occorre valutare esclusivamente l'osservanza o meno da parte dell'autorità giudiziaria di disposizioni normative, senza in alcun modo ricondursi a parametri etici, non oggettivi e mutevoli. Nel caso di specie non vi è alcun elemento certo in grado di comprovare senza ombra di dubbio la natura casuale delle intercettazioni e conseguentemente va respinta la richiesta di autorizzazione avanzata dall'autorità giudiziaria.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, evidenziando che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utili anche per sostenere le tesi difensive.

Peraltro il numero delle intercettazioni del senatore Verdini (pari a 114) è basso se confrontato con il numero complessivo delle intercettazioni, pari ad oltre 50.000.

Va poi rilevato che solo l'acquisizione di documenti presso il Credito cooperativo fiorentino ha consentito alla procura di rendersi conto del rilievo investigativo delle intercettazioni in questione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Casson di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche, di cui al documento in titolo, nei confronti del senatore Denis Verdini.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Casson di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 25 febbraio 2014

**Plenaria****109<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni ordini del giorno: peraltro, interpellati i proponenti presunti e considerata l'assenza degli altri, si deve intendere che tutti vi abbiano rinunciato per consentirne un esame più approfondito in Assemblea.

Quindi, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 6.1, 9.1 e 13.0.1, in quanto non si trovano in diretta correlazione con le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 4.1 e 10.1.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 1.2 e lo ritira.

In assenza del proponente, l'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 10.1 è posto ai voti e respinto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) segnala che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è stato soppresso anche il comma 15 dell'articolo 9, concernente la cosiddetta «carta acquisti», verrà meno l'autorizzazione di spesa relativa alle ultime due mensilità del 2013. Pertanto, va considerata l'opportunità di un intervento di salvaguardia.

Il ministro Maria Elena BOSCHI si riserva di compiere una valutazione al riguardo prima della discussione in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi al relatore Pagliari il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1214-B, con la richiesta di poter riferire in forma orale.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1214-B****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Al comma 3, dopo le parole: «culturali e del turismo», sopprimere le seguenti: «fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola».*

---

**1.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015"».

---

**1.3**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "*made in Italy*" e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è fissato al 1° gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».

---

**1.4**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma, 1 lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa».

---

**Art. 3.****3.1**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

**Art. 4.****4.1**

DI BIAGIO

*Sopprimere il comma 4.*

---

---

---

**Art. 6.****6.1**

CENTINAIO, BISINELLA

*Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«I termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), e al comma 607 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi in Scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l’aggiornamento delle domande per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l’anno scolastico 2014-2015.».

---

**Art. 9.****9.1**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, così come modificato dalla legge n. 97 del 2013, è soppresso».

---

**Art. 10.****10.1**

ARRIGONI, BISINELLA

*Sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine di cui al comma 3, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, è differito al 1o gennaio 2015 e, al primo periodo del comma 3-bis, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".»

**Art. 13.****13.0.1**

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«13-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente si intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, numero 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I."»

**Allegato I – Formato per la denuncia degli utenti finali  
come da art. 5, comma 2-bis.***Da inviare a:*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia  
Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in  
ambito nazionale ed europeo  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA (RM)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione generale per la politica industriale e la competitività  
Divisione XV – Politiche ambientali  
Via Molise, 2  
00187 ROMA (RM)

*Da compilare a cura del detentore:*

Denominazione	
Indirizzo	
C.a.p.	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Fax	
Cod. Ateco (1)	
Partita I.V.A.	

*Tipologia d'impianti antincendio:*

	Tipo (2)	Quantità d'impianti (numero)
1	Impianti fissi	
2	Impianti mobili (estintori)	

*Tipologia delle sostanze controllate*

	Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211	
Halon 1301	
Halon 2402	
Idroclorofluorocarburi (HCFC)	

*Note:*

- (1) Codice delle attività economiche Istat.
  - (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
  - (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.
-

## **Sottocommissione per i pareri**

**43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PALERMO**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il decreto-legge in titolo, sul quale propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati poi i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 25 febbraio 2014

**Plenaria**

**175<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo. In merito agli emendamenti già esaminati dalle Commissioni di merito, per quanto di competenza, ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (testo corretto), 2.10 (testo corretto), 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (già 3.9), 6.2, 9.2 e 9.3.

Sull'emendamento 9.10, ribadisce un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole «È istituito,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, in fine, del seguente periodo: «Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comun-

que denominati». Conferma, altresì, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.103. Occorre poi valutare, anche ai fini dell'eventuale acquisizione di una relazione tecnica, gli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.150. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI concorda con il relatore, per quanto attiene agli emendamenti già presentati presso le Commissioni di merito.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative di nuova presentazione, chiede chiarimenti al Governo sulla congruità della copertura dell'emendamento 3.103.

Il ministro Roberta PINOTTI formula un avviso contrario su quest'ultimo emendamento, rilevando come esso rechi una copertura annuale per una spesa di carattere strutturale, comportando, conseguentemente, oneri non coperti.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) interviene sull'emendamento a propria firma 3.103, illustrandone la portata normativa, finalizzata a sostenere finanziariamente lo sforzo dei piccoli comuni dislocati in prossimità di aeroporti militari, e dichiarando, altresì, la propria disponibilità a riformularlo, al fine di adeguarne la copertura finanziaria ai canoni previsti dalla legge di contabilità.

Il PRESIDENTE osserva, innanzitutto, la necessità di chiarire come l'onere recato da tale emendamento abbia carattere *una tantum*, anziché strutturale. Inoltre, al fine di riformularne la copertura, ritiene opportuno verificare la disponibilità delle risorse del fondo richiamato dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 107 del 2011. Pertanto, sospende l'esame della proposta, onde consentire i necessari approfondimenti.

Successivamente, il ministro Roberta PINOTTI fa presente che sull'emendamento 5.1 (testo 2) è disponibile una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale relazione, sospende, poi, l'esame dell'emendamento 5.150, ritenendo che anche su di esso sia necessario acquisire l'apposita relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore VERDUCCI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,

2.6, 2.7 (testo corretto), 2.10 (testo corretto), 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (già 3.9), 6.2, 9.2 e 9.3. Il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 9.10, all'inserimento dopo le parole «È istituito,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, in fine, del seguente periodo: «Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati.». Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1. Il parere è non ostativo su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.103 e 5.150, sulle quali resta sospeso.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), il sostituto della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento è fornito della Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, in merito alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. Altresì, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte emendative.

Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo 2014, la Commissione procederà all'audizione del dottor Carlo Cottarelli, commissario straordinario del Governo per la *spending review*, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, già autorizzata dalla Presidenza del Senato, finalizzata ad acquisire elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica.

Altresì, avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1322 (Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute

alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) che raccoglie in un'unica proposta gli emendamenti al disegno di legge n. 1215 approvati da questa Commissione e poi dichiarati improponibili in Assemblea per estraneità di materia. Al riguardo, rappresenta la possibilità che già questa settimana possa avviarsi l'iter di esame del citato disegno di legge n. 1322.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

## **Plenaria**

### **176<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il ministro Roberta PINOTTI comunica che è in corso di definizione la relazione tecnica sull'emendamento 5.150, attualmente in fase di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI comunica che non è stato ancora possibile accertare con sicurezza la disponibilità di fondi destinati al finanziamento delle missioni internazionali di pace e su cui fa leva l'emendamento 3.103. Considera, pertanto, necessario mantenere accantonate le due proposte.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ed in parte non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.3, 1.4, 3.1 e 9.1. Chiede chiarimenti volti ad escludere l'onerosità degli emendamenti 6.1 e 13.0.1 (di cui va accertata anche l'assenza di contrasti con la normativa europea). Non vi sono osservazioni da formulare sulle restanti proposte emendative.

Il PRESIDENTE prende la parola sull'emendamento 6.1, rilevando come esso intervenga sulla delicata tematica delle graduatorie ad esaurimento, con l'evidente rischio di creazione di un diritto soggettivo perfetto in capo ad una più ampia platea di soggetti interessati. In assenza di una copertura finanziaria aggiuntiva, il parere deve essere, quindi, di contrarietà. Rispetto alla proposta 13.0.1, invece, dal momento che dispone il rinvio dell'applicazione di norme sanzionatorie, gli effetti finanziari possono essere considerati solo indiretti, per cui propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 6.1 e 9.1. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 13.0.1. Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 25 febbraio 2014

### **Sottocommissione per i pareri**

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CARRARO**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo

### **Plenaria**

**77<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**Mauro Maria MARINO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Virgilio Baresi, presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, accompagnato dal dottor Giandomenico Genta.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione dei rappresentanti dell'Istituto Nazionale Revisori Legali**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione ricordando le motivazioni e gli scopi della procedura informativa.

Il dottor BARESI fa presente che l'attività di revisore legale ha ottenuto di recente i riconoscimenti normativi da molto tempo auspicati, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, di recepimento della direttiva 2006/43/CE, con positive ricadute sul ruolo e sulle funzioni di natura amministrativa-contabile dei revisori legali, in armonia con la disciplina dei Paesi membri dell'Unione europea. Tale contesto armonizzato consentirà ai revisori legali di svolgere al meglio la loro funzione di vigilanza e controllo del rispetto della legalità e delle prescrizioni contabili.

L'oratore fa presente che con tale decisione si supera sostanzialmente il monopolio assegnato finora ai commercialisti, insistendo sulla diversità delle funzioni svolte dai revisori legali i quali, verificando la correttezza e la trasparenza dei conti assumono un ruolo di terzietà a tutela di interessi pubblici e non di parte. In tale ambito assumono particolare rilevanza le sanzioni in caso di illeciti commessi dai revisori legali.

Dopo aver dato conto del numero dei revisori legali iscritti nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia ed aver fatto riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 150 del 2013, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ne apprezza i contenuti, specificando che la nuova disciplina consente di fare chiarezza sul ruolo dei revisori legali, superando sostanzialmente il principio ordinistico. Dal punto di vista dei profili professionali, sottolinea il ruolo per quanto riguarda la validazione delle certificazioni delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, peraltro, che nei prossimi anni il numero dei professionisti in grado di svolgere tali compiti potrà fortemente ridursi. Apprezza inoltre le disposizioni recate

dal disegno di legge delega fiscale per quanto riguarda l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie. Conclude il proprio intervento insistendo sulle caratteristiche, anche morali ed etiche della professione del revisore legale, quale organo di tutela della legalità in ogni settore economico e contabile.

Il dottor GENTA interviene quindi facendo presente che, nel contesto finanziario, il controllo contabile e il controllo legale dei conti sono parte integrante e che il ruolo dei revisori legali consiste nel tenere sufficientemente alto il livello di fiducia che ogni *stakeholder* può riporre nella credibilità dei valori di bilancio e dell'informativa complementare, livello che si vuole garantito da profili di etica, indipendenza, professionalità, responsabilità, richiesti al professionista.

L'attività del revisore mira, infatti, a fornire un quadro fedele della veridicità del bilancio di una società ai soggetti interessati.

Dopo aver ricordato le norme varate in sede comunitaria per armonizzare alcuni aspetti della disciplina a garanzia dell'accuratezza e della trasparenza delle revisioni legali dei conti, insiste sulla funzione non tanto di deterrenza delle frodi quanto di tempestiva comprensione della non correttezza dei comportamenti degli attori economici. Svolge poi una serie di considerazioni circa la portata delle disposizioni recate dalla direttiva n. 43 del 2006 e sugli effetti positivi del ruolo della figura professionale delineata dal nuovo scenario normativo.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) chiede le ragioni di un drastico ridimensionamento del numero dei revisori legali prospettato dal dottor Baresi e se essi hanno l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione come tutti gli altri professionisti.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede come mai i revisori legali non effettuano, come tanti altri professionisti, le segnalazioni delle operazioni sospette, ai fini del contrasto del riciclaggio, che risultino essere effettuate esclusivamente dalle banche e dai notai, in contraddizione con il richiamato ruolo di tutela degli interessi generali e della legalità rivendicati dagli auditi.

Il dottor BARESI risponde al senatore Sciascia, facendo riferimento anche agli ordinamenti stranieri, motivando le ragioni di un sostanziale restringimento del mercato ai quali professionisti e i revisori dovranno far fronte. Per quanto riguarda invece le osservazioni della senatrice Ricchiuti, fa presente che i revisori legali operano solo nei confronti delle società quotate e non anche per le società di persone: osserva inoltre che, pur nella loro esiguità, le segnalazioni, ove necessario, vengono compiute anche dai revisori.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) chiede qual è il rapporto tra revisori legali e collegio sindacale e se il recepimento della direttiva n. 43 possa comportare un aggravio degli adempimenti a carico delle imprese.

Rispondono quindi sul punto sia il dottor BARESI che il dottor GENTA insistendo entrambi sulla netta distinzione tra l'attività del sindaco e quella di revisore legale, con particolare attenzione alla globalità degli aspetti contabili, gestionali e amministrativi sottoposti al vaglio del revisore. Sotto tale punto di vista, il dottor Genta ritiene che l'attività dei revisori legali possa essere estesa anche alla gestione delle piccole e medie imprese, facendo riferimento alla recente disciplina della emissione di obbligazioni da parte di piccole e medie imprese.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi, dichiara chiusa l'odierna procedura informativa e comunica che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 25 febbraio 2014

**Plenaria**

**64<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) illustra le norme modificate presso l'altro ramo del Parlamento che riguardano materie di competenza della Commissione, contenute anzitutto all'articolo 2, in tema di proroga di termini relativi a interventi d'emergenza: in particolare, sono stati soppressi i commi 2 e 2-*bis*, relativi alla proroga del termine per la conclusione dell'incarico di commissario *ad acta* per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Con riferimento all'articolo 4, contenente proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, il relatore rileva che al comma 2 la Camera dei deputati ha anticipato dal 31 dicembre al 31 maggio 2014 la proroga del termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato nonché il termine entro il quale i concessionari degli aeroporti possono sottoscrivere il contratto di programma che costituisce condizione vincolante per poter fruire dell'aggiornamento della misura dei diritti.

È stato inoltre soppresso il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, con il quale era stata prevista la proroga dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016 della durata della gestione commissariale per la realizzazione dei lavori relativi alla «Galleria Pavoncelli».

Sempre con riferimento all'articolo 4, segnala infine che l'altro ramo del Parlamento ha ripristinato il comma 4, contenente la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni attuative tese ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La proroga era stata soppressa dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla decisione dell'altro ramo del Parlamento, di ripristinare la proroga dell'articolo 4, comma 4, per l'emanazione delle norme di regolamentazione del servizio di taxi e di noleggio con conducente. Tale rinvio, infatti, rischia di ritardare ulteriormente la definitiva regolamentazione del settore, da tempo attesa, soprattutto per quanto concerne il contrasto ai fenomeni di abusivismo nel servizio taxi. Auspica quindi che si proceda quanto prima all'emanazione del decreto ministeriale in questione e propone di inserire in proposito una specifica osservazione nel parere della Commissione.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) si dichiara disponibile a predisporre uno schema di parere favorevole con l'osservazione suggerita dal Presidente. Sottolinea tuttavia la necessità della proroga, proprio per consentire una regolamentazione definitiva del settore. Occorre inoltre distinguere i problemi del servizio taxi, che riguardano soprattutto la repressione dei fenomeni di abusivismo, dalle esigenze del servizio di noleggio con conducente, per il quale dovrebbero essere tutelate le attività commerciali già avviate.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) concorda sull'opportunità di distinguere le due fattispecie, in quanto il servizio di noleggio con conducente ha esigenze di tipo diverso.

Il senatore CIOFFI ritiene anch'egli opportuno introdurre quanto prima una regolamentazione definitiva del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta del relatore di formulare un parere favorevole con osservazione, da redigere a cura dello stesso relatore, tenendo conto delle indicazioni scaturite nel corso dell'esame.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di rinviare alla settimana successiva il seguito dell'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno. Conseguen-

temente, dovrebbe essere sconvocata la seduta prevista per domani, alle ore 15,30.

Ritiene invece opportuno confermare le audizioni nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 75, già previste per domani alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già prevista per domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 15,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 25 febbraio 2014

**Plenaria**

**96<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per l'illustrazione di uno schema di parere.

La relatrice PADUA (PD) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

In assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere appena illustrato.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (n. 76)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE dà la parola al relatore, per l'illustrazione di uno schema di parere.

Il relatore Maurizio ROMANI (*M5S*) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore AIELLO (*NCD*) suggerisce di riformulare l'osservazione contraddistinta dal numero 1), al fine di contemperare l'esigenza di dissuasività delle sanzioni con la necessità di non compromettere l'adeguatezza delle valutazioni a tutela della salute umana.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritiene che sarebbe preferibile, in luogo della previsione di sanzioni specifiche in relazione ai prodotti fitosanitari, un richiamo alle norme generali in materia di sperimentazione animale.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Aiello, sottolineando che i livelli sanzionatori previsti dallo schema non sembrano inadeguati sul piano della deterrenza.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) rileva che l'osservazione in questione appare equilibrata, dal momento che essa fa espresso riferimento alle sole sperimentazioni «non necessarie», ciò che a suo avviso lascia impregiudicata l'effettuazione dei *test* imprescindibili a tutela della salute umana.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni problematiche già svolte in proposito.

La PRESIDENTE ricorda che lo scopo del provvedimento in esame è quello di comminare specifiche sanzioni per le violazioni di due regolamenti europei in materia di prodotti fitosanitari. Suggerisce, alla luce degli interventi odierni, di riformulare l'osservazione contraddistinta dal numero 1), mantenendo l'invito a valutare la dissuasività delle sanzioni, senza tut-

tavia rimarcare espressamente la *ratio* delle norme recate dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo.

Il relatore Maurizio ROMANI (*M5S*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione appena avanzata.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere, come riformulato, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che la prevista seduta pomeridiana non avrà luogo e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si terrà al termine della seduta in corso.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214-B**

La Commissione 12<sup>a</sup>, esaminate, per quanto di competenza, le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al provvedimento in titolo;

preso atto dell'esiguità del tempo a disposizione per l'esame;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si valutino attentamente l'opportunità e l'impatto della soppressione del comma 14-*bis* dell'articolo 1, che era inteso a consentire un'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2015, di contratti di dirigenti presso l'Agenzia italiana del farmaco: la mancata proroga di detti contratti, nelle more dell'adeguamento della pianta organica dell'AIFA, potrebbe creare difficoltà operative a un ente che svolge un importante ruolo nella tutela della salute pubblica;

2) in merito alla soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 7, si valuti l'opportunità di prevedere un obbligo del Ministero della salute di relazionare al Parlamento sullo stato di avanzamento e sulle problematiche attuative della procedura per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario concernente le prestazioni di assistenza protesica erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

3) in merito alla soppressione del comma 15 dell'articolo 9, in tema di carta acquisti, si valuti l'opportunità di un intervento organico sulla materia, volto al superamento delle criticità che hanno dato origine all'intervento di proroga.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 76**

La 12<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari: il regolamento (CE) n. 1107/2009 e il regolamento (CE) n. 547/2011;

lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 15 novembre 2011, n. 217, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010»;

lo schema di decreto è volto ad assicurare, mediante previsione di un apparato di sanzioni, la piena integrazione delle norme tra l'Unione europea e l'ordinamento nazionale;

viste le osservazioni delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>;

visto il parere della Conferenza Stato – Regioni;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di innalzare il livello delle sanzioni amministrative comminate dall'articolo 8, in materia di *test* e studi su animali vertebrati, al fine di creare un maggiore deterrente all'inosservanza delle norme volte alla protezione degli animali da sperimentazioni non necessarie;

2) si valuti l'opportunità di mitigare il trattamento sanzionatorio, delineato dal comma 1 dell'articolo 15, per l'inosservanza, da parte dell'utilizzatore, dell'obbligo di conservare i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nell'etichetta;

3) si valuti l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano ispettivo specifico e sistematico, diretto ad assicurare l'effettività delle disposizioni sanzionatorie, considerato che l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1107/2009 demanda agli Stati membri non solo la definizione delle sanzioni, ma anche l'adozione dei provvedimenti necessari per la loro applicazione;

4) l'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto del decreto, specificando che quest'ultimo si applica – in base alla disciplina del citato regolamento (CE) n. 1107/2009 – anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti

od abbinati a prodotti fitosanitari. Sarebbe opportuno valutare gli effetti di tale specificazione, in quanto le fattispecie oggetto delle sanzioni di cui allo schema sembrano concernere, tranne esplicite eccezioni, esclusivamente i prodotti fitosanitari;

5) l'articolo 2 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di produzione, immagazzinamento, immissione sul mercato ed impiego per prodotti fitosanitari privi di autorizzazione o di permesso di commercio parallelo. Sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno accorpate le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 1 ed al comma 4, mediante una formulazione unica che eviti parziali duplicazioni;

6) riguardo all'articolo 3, sarebbe opportuno esplicitare, nel comma 3, che è fatto salvo il disposto di cui al comma 1, il quale concerne il caso specifico – e sanzionato più gravemente – della violazione – da parte del titolare dell'autorizzazione o del permesso di commercio parallelo – delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso;

7) l'articolo 6 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni – da parte del titolare di un'autorizzazione (relativa ad un prodotto fitosanitario) – di alcuni obblighi di comunicazione al Ministero della salute. Sarebbe opportuno valutare se, nel comma 2, il richiamo del paragrafo 2 dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere integrato con il richiamo del paragrafo 1 del medesimo articolo 56. Appare, inoltre, opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 4, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo articolo 56, paragrafo 4);

8) l'articolo 7 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di consultazione – preventiva allo svolgimento di *test* o studi, intesi ad ottenere l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario – delle informazioni disponibili (obbligo inteso ad evitare duplicazioni di *test* o studi). Sotto il profilo redazionale, appare opportuno esplicitare che è fatto salvo il disposto specifico di cui al successivo articolo 8, comma 3 – che commina una sanzione più grave, con riferimento ad una fattispecie parzialmente simile, relativa ai *test* o studi su animali vertebrati –;

9) l'articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi ad evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi. Sembra opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 2, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII);

10) l'articolo 10 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcuni obblighi e divieti in materia di pubblicità, di contenuto dell'etichetta e di materiale promozionale, relativamente ai prodotti

fitosanitari. Qualora la pubblicità di prodotti non autorizzati sia svolta tramite un sito internet, è previsto altresì l'oscuramento del medesimo sito (comma 1); appare opportuno chiarire se l'oscuramento sia a tempo indeterminato o soltanto fino alla rimozione della pubblicità in oggetto. Appare, inoltre, opportuno: valutare la congruità dei diversi limiti massimi della sanzione di cui al comma 5 e di quella di cui al comma 6, alla luce di una possibile valutazione di relativa omogeneità delle due fattispecie (concernenti la falsa presentazione come prodotto fitosanitario a basso rischio); valutare l'esigenza di inserire, nel comma 6, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII). Sempre con riguardo all'articolo 10, sotto il profilo redazionale, appare opportuno, nel comma 7, sostituire la locuzione «non tecnicamente giustificabili» con «tecnicamente non giustificabili», al fine di circoscrivere l'ambito della stessa, e, nei commi 4 e 9, esplicitare che le relative fattispecie si riferiscono sempre ai prodotti fitosanitari;

11) l'articolo 11 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi di registrazione, di monitoraggio o di fornitura di informazioni al Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari. Si osserva che la formulazione del comma 1 non sembra prevedere sanzioni per i casi di violazione degli obblighi di registrazione o di fornitura di informazioni al Ministero della salute da parte dei soggetti utilizzatori, obblighi posti dall'articolo 67, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009. Appare, inoltre, opportuno valutare l'esigenza di inserire, nei commi 2 e 3, il riferimento alla figura del permesso di commercio parallelo, in quanto gli obblighi ivi sanzionati concernono anche tale fattispecie, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VIII);

12) l'articolo 12 commina le sanzioni amministrative accessorie, relative agli illeciti o alla reiterazione degli illeciti di cui ai precedenti articoli da 2 a 11 e consistenti nella sospensione o nella revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato luogo all'illecito. L'unico degli illeciti suddetti non richiamato dall'articolo 12 è costituito dalla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4; tale omissione appare un errore materiale, considerato anche le sanzioni pecuniarie poste da quest'ultimo comma sono più elevate rispetto a quelle previste da altri commi dell'articolo 4 (i quali sono richiamati dall'articolo 12);

13) l'articolo 14 definisce le autorità competenti per i procedimenti sanzionatori. Appare opportuno chiarire se la previsione (di cui al comma 1) della presentazione del rapporto all'autorità amministrativa indicata dalle norme regionali riguarda o meno anche gli illeciti per i quali le sanzioni, ai sensi del comma 3, sono irrogate dal Ministero della salute. In merito, inoltre, al rinvio suddetto (di cui al comma 1) alle discipline regionali, sembra opportuno far riferimento alle norme regionali in generale, senza indicazione di una tipologia specifica di provvedimento quale la legge regionale;

14) la novella di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 15 concerne la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti utilizzatori che violino l'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta; appare opportuno esplicitare se tale sanzione sia comminata in via esclusiva rispetto alla sanzione (più grave) prevista per la fattispecie più generale di cui al summenzionato articolo 3, comma 3, dello schema e chiarire in quale delle due sanzioni rientrino i casi in cui l'inosservanza delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nell'etichetta riguardi – anziché la fase della conservazione – la fase dell'impiego, tenendo anche conto che il richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 – richiamo contenuto nella novella di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 15 – è suscettibile di comprendere anche l'inosservanza nella fase di impiego;

15) appare opportuno chiarire se la sanzione riformulata dalla novella di cui alla lettera *b*) dell'articolo 15, comma 1, concerna anche i titolari del summenzionato permesso di commercio parallelo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 76**

La 12<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari: il regolamento (CE) n. 1107/2009 e il regolamento (CE) n. 547/2011;

lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 15 novembre 2011, n. 217, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010»;

lo schema di decreto è volto ad assicurare, mediante previsione di un apparato di sanzioni, la piena integrazione delle norme tra l'Unione europea e l'ordinamento nazionale;

viste le osservazioni delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>;

visto il parere della Conferenza Stato – Regioni;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di innalzare il livello delle sanzioni amministrative comminate dall'articolo 8, in materia di *test* e studi su animali vertebrati, al fine di creare un maggiore deterrente all'inosservanza delle norme;

2) si valuti l'opportunità di mitigare il trattamento sanzionatorio, delineato dal comma 1 dell'articolo 15, per l'inosservanza, da parte dell'utilizzatore, dell'obbligo di conservare i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nell'etichetta;

3) si valuti l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano ispettivo specifico e sistematico, diretto ad assicurare l'effettività delle disposizioni sanzionatorie, considerato che l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1107/2009 demanda agli Stati membri non solo la definizione delle sanzioni, ma anche l'adozione dei provvedimenti necessari per la loro applicazione;

4) l'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto del decreto, specificando che quest'ultimo si applica – in base alla disciplina del citato regolamento (CE) n. 1107/2009 – anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti od abbinati a prodotti fitosanitari. Sarebbe opportuno valutare gli effetti

di tale specificazione, in quanto le fattispecie oggetto delle sanzioni di cui allo schema sembrano concernere, tranne esplicite eccezioni, esclusivamente i prodotti fitosanitari;

5) l'articolo 2 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di produzione, immagazzinamento, immissione sul mercato ed impiego per prodotti fitosanitari privi di autorizzazione o di permesso di commercio parallelo. Sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno accorpare le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 1 ed al comma 4, mediante una formulazione unica che eviti parziali duplicazioni;

6) riguardo all'articolo 3, sarebbe opportuno esplicitare, nel comma 3, che è fatto salvo il disposto di cui al comma 1, il quale concerne il caso specifico – e sanzionato più gravemente – della violazione – da parte del titolare dell'autorizzazione o del permesso di commercio parallelo – delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso;

7) l'articolo 6 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni – da parte del titolare di un'autorizzazione (relativa ad un prodotto fitosanitario) – di alcuni obblighi di comunicazione al Ministero della salute. Sarebbe opportuno valutare se, nel comma 2, il richiamo del paragrafo 2 dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere integrato con il richiamo del paragrafo 1 del medesimo articolo 56. Appare, inoltre, opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 4, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo articolo 56, paragrafo 4);

8) l'articolo 7 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di consultazione – preventiva allo svolgimento di *test* o studi, intesi ad ottenere l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario – delle informazioni disponibili (obbligo inteso ad evitare duplicazioni di *test* o studi). Sotto il profilo redazionale, appare opportuno esplicitare che è fatto salvo il disposto specifico di cui al successivo articolo 8, comma 3 – che commina una sanzione più grave, con riferimento ad una fattispecie parzialmente simile, relativa ai *test* o studi su animali vertebrati –;

9) l'articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi ad evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi. Sembra opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 2, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII);

10) l'articolo 10 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcuni obblighi e divieti in materia di pubblicità, di contenuto dell'etichetta e di materiale promozionale, relativamente ai prodotti fitosanitari. Qualora la pubblicità di prodotti non autorizzati sia svolta tra-

mite un sito internet, è previsto altresì l'oscuramento del medesimo sito (comma 1); appare opportuno chiarire se l'oscuramento sia a tempo indeterminato o soltanto fino alla rimozione della pubblicità in oggetto. Appare, inoltre, opportuno: valutare la congruità dei diversi limiti massimi della sanzione di cui al comma 5 e di quella di cui al comma 6, alla luce di una possibile valutazione di relativa omogeneità delle due fattispecie (concernenti la falsa presentazione come prodotto fitosanitario a basso rischio); valutare l'esigenza di inserire, nel comma 6, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII). Sempre con riguardo all'articolo 10, sotto il profilo redazionale, appare opportuno, nel comma 7, sostituire la locuzione «non tecnicamente giustificabili» con «tecnicamente non giustificabili», al fine di circoscrivere l'ambito della stessa, e, nei commi 4 e 9, esplicitare che le relative fattispecie si riferiscono sempre ai prodotti fitosanitari;

11) l'articolo 11 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi di registrazione, di monitoraggio o di fornitura di informazioni al Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari. Si osserva che la formulazione del comma 1 non sembra prevedere sanzioni per i casi di violazione degli obblighi di registrazione o di fornitura di informazioni al Ministero della salute da parte dei soggetti utilizzatori, obblighi posti dall'articolo 67, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009. Appare, inoltre, opportuno valutare l'esigenza di inserire, nei commi 2 e 3, il riferimento alla figura del permesso di commercio parallelo, in quanto gli obblighi ivi sanzionati concernono anche tale fattispecie, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VIII);

12) l'articolo 12 commina le sanzioni amministrative accessorie, relative agli illeciti o alla reiterazione degli illeciti di cui ai precedenti articoli da 2 a 11 e consistenti nella sospensione o nella revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato luogo all'illecito. L'unico degli illeciti suddetti non richiamato dall'articolo 12 è costituito dalla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4; tale omissione appare un errore materiale, considerato anche le sanzioni pecuniarie poste da quest'ultimo comma sono più elevate rispetto a quelle previste da altri commi dell'articolo 4 (i quali sono richiamati dall'articolo 12);

13) l'articolo 14 definisce le autorità competenti per i procedimenti sanzionatori. Appare opportuno chiarire se la previsione (di cui al comma 1) della presentazione del rapporto all'autorità amministrativa indicata dalle norme regionali riguarda o meno anche gli illeciti per i quali le sanzioni, ai sensi del comma 3, sono irrogate dal Ministero della salute. In merito, inoltre, al rinvio suddetto (di cui al comma 1) alle discipline regionali, sembra opportuno far riferimento alle norme regionali in generale, senza indicazione di una tipologia specifica di provvedimento quale la legge regionale;

14) la novella di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 15 concerne la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti utilizzatori che violino l'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta; appare opportuno esplicitare se tale sanzione sia comminata in via esclusiva rispetto alla sanzione (più grave) prevista per la fattispecie più generale di cui al summenzionato articolo 3, comma 3, dello schema e chiarire in quale delle due sanzioni rientrino i casi in cui l'inosservanza delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nell'etichetta riguardi – anziché la fase della conservazione – la fase dell'impiego, tenendo anche conto che il richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 – richiamo contenuto nella novella di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 15 – è suscettibile di comprendere anche l'inosservanza nella fase di impiego;

15) appare opportuno chiarire se la sanzione riformulata dalla novella di cui alla lettera *b*) dell'articolo 15, comma 1, concerna anche i titolari del summenzionato permesso di commercio parallelo.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 53**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 25 febbraio 2014

**Plenaria****65<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*indi del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) integra lo schema di parere già illustrato nella seduta precedente, con particolare riguardo alle condizioni riferite agli articoli 5, 8, 11, 19, 21, 33 e 36 dello schema di decreto, nonché all'allegato II.

La senatrice PUPPATO (*PD*) chiede chiarimenti sugli oneri per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sostenendo la necessità di una maggiore trasparenza.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) ritiene che l'indicazione del ciclo di vita dei prodotti dovrebbe essere obbligatoria, al più tardi, dopo due anni dall'entrata in vigore della disposizione recata dall'articolo 5. Auspica infine maggiore incisività nell'esame in fase ascendente degli atti comunitari.

La senatrice NUGNES (*M5S*) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la disponibilità ad accogliere le indicazioni del

Gruppo del Movimento 5 Stelle. Dichiarò pertanto che il suo Gruppo voterà favorevolmente sullo schema di parere.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) fa presente che il principio generale sottostante al funzionamento del sistema di raccolta dei RAEE è quello in base al quale l'onere dello smaltimento ricade sul proprietario del bene, e che il valore delle «materie prime seconde» è determinato dall'andamento della domanda e dell'offerta. Ritiene condivisibile la richiesta di maggiore trasparenza sui costi di smaltimento dei RAEE, anche se tale costo risente delle dinamiche di mercato. Giudica quindi congruo il termine di tre anni per l'obbligatorietà delle indicazioni del ciclo di vita dei prodotti elettrici o elettronici e condivide l'esigenza di una maggiore incisività da parte dell'Italia nel momento della definizione delle proposte di direttiva.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere con condizioni, pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore CUOMO (*PD*) riformula lo schema di parere già illustrato nella seduta precedente, rilevando l'opportunità di alternare la tassatività dell'arco temporale delle autorizzazioni (AIA), anche al fine di evitare ulteriori oneri per le imprese. Ritiene inoltre necessario eliminare la disposizione che prevede che le imprese soggette ad AIA prestino adeguata garanzia finanziaria a tutela di un eventuale inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, per allineare le norme nazionali alle disposizioni comunitarie e non penalizzare le imprese italiane rispetto ai concorrenti europei.

Con riferimento allo schema di parere del relatore, pubblicato in allegato, i senatori LUCIDI (*M5S*) e MARTELLI (*M5S*) chiedono chiarimenti sulle condizioni poste sull'articolo 15, commi 1 e 4.

In considerazione della necessità di approfondimenti tecnici sui chiarimenti appena richiesti, il presidente MARINELLO propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 26 febbraio 2014, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
esaminato lo schema di decreto legislativo,

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo in oggetto mira ad attuare la direttiva 2012/19/UE, che innova a sua volta la direttiva 2002/96/CE, recepita con decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

– nel corso della fase istruttoria, anche a seguito delle numerose audizioni svolte, è emerso che gli otto anni trascorsi di attuazione del sistema nazionale di raccolta, riciclo e smaltimento dei RAEE hanno visto luci e ombre. Tra gli aspetti positivi possono essere considerati l'instaurarsi in Italia di un regime concorrenziale, che vede competere sul mercato numerosi consorzi dedicati allo smaltimento dei RAEE, sottoposti al controllo del Centro di coordinamento, che hanno raggiunto un notevole grado di efficienza ed efficacia, favorendo lo sviluppo di una filiera nazionale di riciclo e smaltimento del RAEE, con percentuali di riciclo superiori a quelle dei *target* stabiliti a livello internazionale. Si è inoltre assistito alla nascita e al consolidamento di un sistema di raccolta dedicato, che nel 2012 ha visto la presenza di 3.672 isole ecologiche, potenzialmente interessanti il 94 per cento della popolazione, con 240.000 tonnellate trattate e con il parziale coinvolgimento nel sistema di raccolta dei distributori, anche se sarebbe opportuno incrementare il numero di aree ecologiche deputate alla raccolta, oltre a incrementare i premi di efficienza da erogare ai distributori, al fine di alleggerire i costi che subiscono per l'attività accessoria di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, stimolando allo stesso tempo l'aumento dei quantitativi ritirati;

– il sistema di raccolta dei RAEE è tuttavia afflitto da alcune criticità. Il livello percentuale di RAEE trattati è infatti molto inferiore rispetto a quelli prodotti e conferiti. Ogni anno in Italia vengono prodotte quasi un milione di tonnellate di RAEE, ossia 16 kg di rifiuti per abitante. Di questi, si stima che 12 kg per abitante vengano in qualche modo conferiti dai consumatori ai centri di raccolta comunali o ai distributori (obiettivo che la direttiva chiede sia raggiunto nel 2019) e solo 4 kg vengano gestiti dai sistemi dei produttori e quindi contabilizzati. Dopo una rapida crescita della quantità di RAEE trattati in modo ottimale nel triennio 2008-2010, il sistema si è inceppato, tanto che, nel 2013, la quantità di RAEE smaltiti correttamente è stata addirittura inferiore rispetto al 2010. Questo livello è

ancora molto inferiore rispetto alle migliori pratiche europee. I problemi riguardano un po' tutto il processo che va dal conferimento del RAEE domestico e professionale nei Centri di Raccolta (in considerazione anche della composizione geografica dell'Italia) fino al suo trattamento. Da più parti è stata rilevata la necessità di semplificare le procedure – specialmente, ma non solo, quelle della raccolta – proprio per garantire che una quantità maggiore di RAEE prenda la via del trattamento ottimale. Il sistema dei consorzi appare parcellizzato e difficilmente controllabile. Gli impianti industriali di trattamento ottimale operano al di sotto delle loro effettive possibilità, anche a causa della possibilità, prevista dalla legge, di ottenere autorizzazioni semplificate per il trattamento dei RAEE. Vi è, di conseguenza, la presenza di un sistema di riciclo e smaltimento parallelo, legale, semi-illegale o illegale, che si concretizza nell'insufficiente produzione di materie prime-seconde, nel conferimento in discarica o in rifiuto generico di materiali potenzialmente riciclabili, nella dispersione in ambiente di materiali solidi, liquidi e gassosi pericolosi per la salute pubblica o dannosi dal punto di vista estetico. L'illegalità è purtroppo largamente presente nello smaltimento dei RAEE, come dimostrato dalle numerose discariche abusive di RAEE sequestrate (per una superficie superiore al milione di metri quadrati nel corso dell'ultimo decennio), dalle migliaia di tonnellate di RAEE pronti per l'esportazione illegale intercettate presso i porti, dall'abitudine – diffusa in molte aree del paese – di estrarre dai RAEE i materiali nobili con procedimenti rudimentali e pericolosi per la salute, come messo in evidenza – ad esempio – con riferimento ai roghi nella cosiddetta Terra dei Fuochi;

– la valutazione sullo schema di decreto legislativo è sostanzialmente positiva, in quanto recepisce la direttiva in modo di mantenere ed esaltare gli aspetti positivi appena sottolineati, mettendo in atto nel contempo azioni volte a superare quelli negativi. Inoltre, si valuta positivamente l'adeguamento della direttiva e del decreto attuativo ai mutamenti tecnologici intervenuti nell'ultimo decennio, e in particolare la necessità di smaltimento e la possibilità di riutilizzo di materiali dovute alla diffusione dei pannelli fotovoltaici, dei nuovi sistemi di telefonia mobile e delle lampadine a gas,

esprime parere favorevole, alle seguenti condizioni:

– lo schema di decreto in esame dovrebbe essere accompagnato da altre azioni del Governo volte a minimizzare i costi necessari per la produzione di materia prima seconda e per lo smaltimento dei RAEE, sia con azioni proprie, sia con il recepimento di altre direttive comunitarie, come del resto auspicato nell'articolo 5 dello schema di decreto;

– con riferimento all'articolo 5, in materia di progettazione dei prodotti sia espressamente enunciato che i produttori di AEE calcolino il ciclo di vita dei propri prodotti sin dalla fase di progettazione, al fine di non ostacolare, o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, senza rinviare l'attuazione di tale principio alla futura emanazione di un provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, defi-

nendo una data (ad esempio a partire dal terzo anno successivo all'emanazione del decreto legislativo, in modo da lasciare il tempo ai produttori di misurare in modo congruo il ciclo di vita del prodotto), a partire dalla quale l'indicazione del ciclo di vita sia resa obbligatoria, almeno nei suoi parametri essenziali, come la vita media o mediana del singolo prodotto, sia per gli AEE importati, sia per quelli prodotti nel territorio nazionale. Conseguentemente all'articolo 23, nella definizione degli oneri a carico di ciascun produttore sia tenga conto dell'impatto ambientale delle AEE sulla base delle risultanze dell'analisi del ciclo di vita di esse;

– con riferimento all'articolo 7, pur apprezzando il principio in base al quale, in via prioritaria, i RAEE sono destinati al riutilizzo, si osserva che il comma 1 non chiarisce in capo a chi ricada l'obbligo di avviare i RAEE ai centri accreditati ed il comma 2 sembra sottintendere che la selezione fra i RAEE destinati a trattamento e quelli destinati al riutilizzo sia effettuata nei centri di raccolta. Tale previsione rischia di restare inattuata perché tali centri non sono di norma autorizzati ad effettuare tale suddivisione, né hanno conoscenze tecniche e capacità professionali per farlo. Inoltre, i RAEE sono originati da beni che, nel corso della loro vita utile, sono accompagnati da apposita certificazione CE di prodotto che risulta decadere a seguito di qualsiasi tipo di manomissione. Il Governo valuti se inserire un chiarimento preliminare sulla conformità dei beni che – a valle del processo – saranno reimmessi nel mercato;

– con riferimento all'articolo 8, si osserva che nel testo del decreto legislativo si prevede che «il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa un contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto al cliente finale». La formulazione della norma rende chiaro che l'eco-contributo può essere reso visibile. In particolare, chiarisce che il produttore può indicare separatamente in fattura l'ammontare dell'eco-contributo. Non è invece chiaro se l'ammontare dell'eco-contributo possa essere indicato nel prezzo finale all'acquirente, o se possa solo essere dichiarato che detto contributo è «incorporato» nel prezzo. Inoltre, l'articolo 14 della direttiva prevede che gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. Tutto ciò premesso, la Commissione chiede al Governo di valutare la possibilità di obbligare i produttori di AEE a indicare separatamente nel prezzo praticato all'utilizzatore finale l'ammontare del contributo annuale necessario alla raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come già avviene per altri contributi ambientali (ad esempio, i biglietti aerei). In subordine, il Governo, in sintonia con la direttiva, stabilisca almeno che l'eco-contributo può essere indicato

nel suo ammontare al momento della vendita delle AEE all'utente finale, e renda obbligatorio per il distributore l'indicazione della presenza di un eco-contributo sul prezzo finale del prodotto, ove specificato in fattura dal produttore;

– con riferimento all'articolo 9, premesso che i sistemi individuali – previsti anche nel decreto legislativo n. 151 del 2005 – non hanno avuto pratica attuazione, sarebbero opportune alcune modifiche per evitare pratiche potenzialmente incongrue rispetto ad una procedura di efficacia paragonabile a quella messa in atto dai sistemi collettivi. In tale contesto, andrebbero soppressi i commi 3 e 4. Si ritiene infatti non opportuno, così come richiamato al comma 3, che i sistemi individuali applichino le modalità di gestione concordate dal Centro di coordinamento mediante accordo di programma, poiché tali modalità si riferiscono all'organizzazione dei servizi di ritiro dei RAEE applicabili ai sistemi collettivi e pertanto incompatibili con le modalità di funzionamento dei sistemi individuali. Inoltre, per quanto richiesto al comma 4, i produttori che sceglieranno di adempiere ai propri obblighi attraverso sistemi individuali dovrebbero evidentemente garantire (sin dal primo giorno successivo l'immissione sul mercato delle proprie AEE) la loro raccolta sull'intero territorio nazionale (e non a decorrere dal momento in cui un dato prodotto raggiunge la sua «vita media»). Se si adottasse il criterio specificato nel comma 5, i sistemi individuali non sarebbero soggetti alla raccolta, recupero e smaltimento, all'incirca, di metà dei RAEE;

– con riferimento all'articolo 10, si sottolinea la criticità dell'introduzione dello «statuto tipo» (comma 3), al quale tutti i consorzi dovrebbero conformarsi. Infatti la direttiva RAEE lascia ai produttori ampia autonomia organizzativa, da esercitare in forma individuale o collettiva, al fine di «istituire regimi efficienti di raccolta» (cfr. 15° considerando) e di provvedere al finanziamento della gestione dei RAEE secondo il principio della «responsabilità estesa», che attua il principio più generale «chi inquina paga» (cfr. 23° considerando). L'articolo 10 pone invece significativi problemi di limitazione dell'iniziativa privata e della concorrenza, senza che ve ne sia una reale necessità in ordine alle finalità di tutela ambientale. Si chiede pertanto una rivisitazione dell'articolo 10, che consenta al Ministero dell'ambiente la piena vigilanza sulle attività direttamente funzionali a garantire che i produttori adempiano correttamente ai propri obblighi di finanziamento, gestione e recupero imposti dalla direttiva europea, ma che al tempo stesso salvaguardi la autonomia imprenditoriale degli stessi produttori, al fine di non sovvertire un sistema in vigore dal 2005 con limitazioni alla concorrenza su un mercato già caratterizzato da un elevato grado di apertura e differenziazione. Contestualmente, andrebbero meglio dettagliati alcuni requisiti minimi che i consorzi debbono possedere, anche al fine di ridurre la parcellizzazione dei soggetti attualmente operanti nel mercato, migliorando l'efficacia e l'efficienza del sistema sulla scia dei migliori esempi europei. Infatti, la complessità tecnologica e organizzativa del sistema impedisce che buoni risultati in termini di riuso e di riciclo vengano raggiunti senza un'adeguata dimensione di

impresa, implicitamente indicata dal comma 4 quando indica che un consorzio deve essere in grado di garantire il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta in tutto il territorio nazionale. Sulla base di quanto evidenziato, sarebbe necessario, al comma 3, sopprimere le parole: «che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.»; al comma 5: sopprimere le parole: «e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8»; sopprimere i commi 6, 7 e 8. Dopo il comma 10, andrebbe inserito un comma 11 del seguente tenore: «I sistemi collettivi, che intendono svolgere la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, devono soddisfare alcuni requisiti minimi, fissati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale decreto dovrà rispettare i seguenti criteri: a) la quantità totale di AEE immesse sul mercato in ciascun anno dai produttori facenti parte di un sistema collettivo deve essere pari a livelli minimi stabiliti a priori sulle diverse categorie di RAEE; in alternativa, i produttori facenti parte di un sistema collettivo dovranno detenere in ciascun anno una data quota di mercato, almeno superiore al 5 per cento, in almeno un raggruppamento, tenendo comunque conto di concentrazioni regionali o macro-regionali; b) ciascun sistema deve rilasciare, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto in caso di sistemi esistenti, una garanzia finanziaria in forma di fidejussione bancaria di importo fissato (ad esempio pari ad almeno euro 1.000.000) a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) il sistema collettivo deve avere i seguenti organi di controllo: collegio sindacale, società di revisione indipendente, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di verificare periodicamente la regolarità fiscale e contributiva dei sistemi collettivi; d) il sistema collettivo trasmette trimestralmente al Comitato di vigilanza e controllo il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e un'autocertificazione attestante la regolarità della propria posizione fiscale; e) il sistema collettivo deve sottoscrivere contratti scritti con i propri fornitori di logistica e trattamento dei RAEE; f) il rispetto dei requisiti minimi di cui al comma precedente è verificato annualmente dal Comitato di vigilanza e controllo, dopo aver effettuato il calcolo delle quote di mercato come previsto dall'articolo 35 comma 1 lettera e); g) i sistemi collettivi che non rispettano uno o più dei requisiti minimi di cui al comma 11 non possono effettuare la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; h) i sistemi collettivi che soddisfano i requisiti minimi di cui al comma 11 possono operare su tutti i raggruppamenti dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; i) i sistemi collettivi esistenti si adeguano a quanto previsto dal comma 11 del presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto»;

– con riferimento all'articolo 11, comma 2 (e conseguentemente ogni qual volta ricorra), l'opportunità di prevedere, oltre ai tradizionali centri di raccolta, anche «microaree ecologiche a basso impatto ambientale» integrate nel circuito complessivo della raccolta. Inoltre, il coinvolgimento

dei distributori è necessario per superare il maggior problema dei RAEE in Italia, ossia la bassa quota effettivamente soggetta a procedure ottimali. Di conseguenza, andrebbero attuate tutte le misure possibili per favorire la massima collaborazione dei distributori e, in particolare, la minimizzazione dei costi e la massimizzazione delle opportunità di fidelizzazione del cliente connesse al ritiro dei RAEE presso i punti vendita. L'articolo 11 sembra inoltre porre vincoli eccessivi ed ultronei rispetto a quanto richiesto dalla direttiva, che rischiano di rallentare e di bloccare il sistema. Infatti, l'articolo 11, comma 2, lettera *a*) è in contrasto con quanto attualmente previsto dalla legge n. 97 del 2013, articolo 22, comma 5, che consente oggi l'adozione di procedure semplificate – che tuttavia garantiscono la tracciabilità – in tutte le fasi di gestione dei RAEE, anche nel caso in cui si raggruppino quantitativi superiori a 3.500 kg. La nuova norma prevedrebbe che, nel caso in cui il distributore raggruppi più di 3.500 kg di RAEE, il trasporto debba avvenire in «ordinaria», ossia attraverso operatori professionali. Ciò appare in contrasto con l'esigenza di massimizzare la collaborazione e minimizzare i costi per i distributori nella raccolta dei RAEE. All'articolo 11, comma 2, lettera *a*), dopo le parole «di cui al medesimo Allegato 1», dovrebbero essere soppresse le seguenti: «solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Inoltre, sempre nel comma 2, lettera *a*), va chiarito se il limite del tempo di deposito, laddove il quantitativo ritirato non raggiunga i 3.500 chilogrammi, si configuri in tre mesi o in un anno: quest'ultima soluzione sembra essere preferibile allo scopo di minimizzare gli obblighi imposti ai distributori. Per favorire il coinvolgimento anche dei piccoli negozi nella raccolta dei RAEE, va chiarito che la superficie di 400 mq è quella minima che obbliga alla raccolta «uno a zero» per i RAEE di piccolissime dimensioni, ma che anche i negozi di dimensione inferiore possono mettere in opera tale attività, come già avviene per la raccolta delle pile esaurite. Di conseguenza, il primo periodo del comma 3 andrebbe sostituito dai seguenti: «Tutti i distributori possono effettuare all'interno degli stessi negozi o in prossimità immediata la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.». Il meccanismo di ritiro «uno contro uno», oggi troppo farraginoso, andrebbe semplificato. Il Governo dovrebbe aggiungere un comma precedente al comma 2, con l'obiettivo di eliminare alcuni obblighi per il conferitore e per il distributore, di cui è difficile intravedere un qualche tipo di utilità: non è necessario che, al momento della consegna di un RAEE «uno contro uno», il conferitore debba dare le proprie generalità e fotocopia del proprio documento, né che ogni RAEE così consegnato debba poi viaggiare verso l'impianto di riciclo con uno specifico modulo (piuttosto che un modulo collettivo). Sarebbe utile invece un semplice obbligo di comunicazione al Centro di

coordinamento RAEE del peso dell'insieme dei RAEE di volta in volta raccolti. Quanto al ritiro «uno a zero», il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente le modalità semplificate di ritiro gratuito. Facendo presente che i tempi di emanazione di analogo decreto per le modalità di ritiro «uno a uno» sono stati di cinque anni, al fine di agevolare l'immediata attuazione del ritiro «uno a zero», il Governo sostituisca il comma 4 con il seguente: «Le modalità del ritiro «uno a zero» sono definite tramite l'accordo di programma di cui all'articolo 16, comma 2, improntandole alla massima semplicità per il conferente e alla minima burocrazia per il distributore, fatta salvo l'obbligo di rendicontazione dei materiali conferiti e i poteri di controllo del Centro di coordinamento»;

– sempre con riferimento all'articolo 11, al comma 1 il Governo indichi per i soggetti distributori degli AEE l'obbligo di un'adeguata pubblicità – anche con esposizione in bell'evidenza sui propri siti web – della possibilità e della gratuità dei sistemi di ritiro cd «uno contro uno» e «uno contro zero».

– con riferimento all'articolo 12, le misure e le azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata, richiedono la sottoscrizione di apposite convenzioni per il conferimento ai centri di raccolta esterni al Comune nel cui territorio è prodotto il rifiuto. Il risultato è quello di rendere complessa e rigida la struttura della raccolta. Per semplificare, il Governo dovrebbe prevedere la possibilità di conferire il RAEE in qualsiasi centro di raccolta, o almeno di ampliare il perimetro di riferimento, ad esempio in ambito provinciale, o del bacino di affidamento del servizio di gestione della raccolta rifiuti urbani da parte delle autorità preposte. Il comma 4 dell'articolo 12 e il comma 3 dell'articolo 15 trattano dei cosiddetti RAEE «cannibalizzati», ossia deteriorati o privati di componenti essenziali per determinarne un recupero economicamente vantaggioso. Il decreto legislativo recepisce l'indicazione della direttiva, ma non provvede a declinarne il precetto. Il Governo dovrebbe prevedere all'interno del decreto legislativo un Regolamento, emesso dal Ministero dell'ambiente entro brevissimo termine dall'emanazione del decreto in esame (non più di tre mesi), che disponga in quali casi si identifica il rischio di contaminazione, quali azioni sono necessarie per garantire che il detentore del RAEE «cannibalizzato» lo consegni al centro di raccolta, quali forme di tutela per i lavoratori e la pubblica salute vanno adottate nei centri di raccolta, quali caratteristiche debbono avere gli impianti idonei per lo smaltimento. Nelle more dell'emanazione del Regolamento, i RAEE «cannibalizzati» dovrebbero essere comunque accettati dai Centri di Raccolta.

– con riferimento all'articolo 13, nel disciplinare la raccolta dei RAEE professionali (prodotti in gran parte da artigiani titolari di piccoli centri di assistenza) questo articolo non introduce sostanziali modifiche rispetto alla gestione attuale, mettendo tutti gli oneri in carico ai produttori professionali, permettendo loro di conferire i RAEE presso i centri comunali di raccolta, previa convenzione con il Comune interessato, «con oneri a proprio carico» (vedi anche articolo 24). Di fatto, queste procedure

hanno disincentivato la collaborazione dei produttori di RAEE professionali, che non ritirano al cliente il RAEE non riparabile o preferiscono utilizzare meccanismi di smaltimento sub-ottimali. Per incentivare il conferimento dei RAEE professionali, il Governo faccia rientrare i produttori di RAEE professionali all'interno della fattispecie prevista nell'articolo 16 (che diventerebbe «Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori e i produttori di RAEE professionali»), inserendo fra i soggetti che stipulano l'accordo di programma anche le associazioni imprenditoriali che raggruppano i produttori di RAEE professionali;

– con riferimento all'articolo 15, nel testo del decreto legislativo si prevede una modifica rispetto al precedente decreto legislativo n. 151 del 2005 riguardo al ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta: al comma 2 dell'articolo 15 si prevede infatti che l'accordo di programma possa essere stipulato oltre che dall'ANCI e dal Centro di coordinamento anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori. Poiché l'accordo riguarda le condizioni di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, le modalità di gestione dei RAEE e le condizioni di buona operatività nei centri di raccolta, la Commissione invita il Governo a prevedere, nel comma 2, tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo, anche le associazioni rappresentative delle aziende della raccolta. Mentre la direttiva (articolo 12, paragrafo 2) dispone che «Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta», il comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo dispone che «in caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico». Quindi, il decreto legislativo trasforma in obbligo quanto nella direttiva è indicato come una possibilità, evidentemente demandata ad accordi fra le parti (come avviene ora mediante gli accordi di programma fra ANCI e associazioni dei produttori, ove, fra l'altro, ai Comuni vengono conferiti premi di efficienza). Alla Commissione non sembra ragionevole introdurre un obbligo quando – di fatto – già le parti hanno trovato negli anni passati accordi di programma ragionevoli e condivisi. Di conseguenza, la Commissione invita il Governo a sopprimere il comma 5, oppure a riformularlo come segue: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, di concerto, invita le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione ed in attesa della stipula del nuovo accordo, restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti». La direttiva sui RAEE prevede al comma 1 dell'articolo 12: «Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma...» Ciò è confer-

mato anche dal comma 3 sempre dell'articolo 12 dove è esplicitato che «ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 (raccolta, trattamento, recupero, smaltimento ecocompatibile)». Rimane evidente l'assenza di un riferimento chiaro sull'applicazione della responsabilità estesa del produttore introdotta dalla direttiva 2008/98/CE, che prevede il finanziamento da parte dei produttori dei costi sostenuti per il fine vita dei loro prodotti. La Commissione ritiene necessario prevedere che i produttori si facciano carico dei costi della raccolta, senza far gravare i costi di gestione su tutti i contribuenti. D'altro canto, va anche evitato di scaricare in modo indifferenziato il costo della raccolta sugli acquirenti finali di AEE. La Commissione ritiene che un giusto equilibrio possa essere raggiunto potenziando il meccanismo previsto dal comma 3 lettera d) (premi di efficienza). Pertanto, la Commissione chiede al Governo di aggiungere in fine del punto 3, lettera d), il seguente periodo: «I premi massimi di efficienza devono essere tali da coprire gran parte dei costi dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE effettivamente sostenuti dai Comuni, come da articolo 12, lettera a). Inoltre, l'efficienza va misurata non solo in termini di quantità di RAEE raccolta ed effettivamente conferita agli impianti di trattamento e di adesione a schemi organizzativi efficienti per la raccolta stessa, ma anche secondo il rapporto fra quantità raccolta e numero di abitanti residenti»;

– con riferimento all'articolo 16, per rendere più spedite le procedure, sembra opportuno permettere che i distributori possano conferire i RAEE raccolti non solo ai centri di raccolta gestiti dai Comuni, ma anche a quelli direttamente gestiti dai produttori, individualmente o in consorzio. Di conseguenza, la lettera a) del comma 1 andrebbe sostituita dalla seguente: «a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e lettera b), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185». È inoltre opportuno che anche i produttori – coerentemente con quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, che prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori nella stipula degli accordi di programma con l'ANCI – siano coinvolti nella stipula dell'accordo di programma con la distribuzione. Di conseguenza, all'articolo 16, all'inizio del comma 2, andrebbero inserite le seguenti parole: «Con accordo di programma stipulato tra l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e dei produttori ed il Centro di coordinamento». Inoltre, coerentemente con quanto proposto per l'articolo 15 in merito ai premi di efficienza, in fine della lettera a) del comma 2, andrebbe aggiunto il seguente periodo: «I premi massimi di efficienza devono essere tali da coprire il costo marginale per i sistemi di raccolta dei RAEE effettivamente sostenuti dai distributori». In caso di mancato accordo fra le parti, i termini previsti appaiono eccessivamente perentori, poiché il buon funzionamento del sistema RAEE esige la massima collaborazione fra tutte le parti coinvolte. Di conseguenza, si chiede che l'ultimo periodo del comma 3 venga sostituito dal seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, invita le parti a trovare un'intesa entro tre mesi sotto il proprio coordinamento. Nel caso di mancato esito positivo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede direttamente. Nelle more della consultazione ed in attesa della stipula del nuovo accordo restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti»;

– con riferimento all'articolo 18, in ossequio alla direttiva (articolo 8 paragrafo 5) le norme minime di qualità verranno definite dalla Commissione europea, e nel frattempo al comma 4 il Ministero è delegato ad emettere un suo decreto ove precisare in via provvisoria tali norme, determinando criteri e modalità tecniche ulteriori rispetto a quelle precisate negli allegati VII e VIII del decreto legislativo. Al fine di evitare processi di adeguamento progressivi, penalizzanti per gli investimenti dei gestori di impianti di recupero e burocraticamente pesanti per chi deve rilasciare le autorizzazioni, il Governo mantenga i criteri di trattamento adeguato oggi in atto, fino all'emissione delle succitate norme comunitarie. Il Governo integri inoltre il comma 4 con la seguente disposizione: «Nell'attesa dell'emanazione delle succitate norme comunitarie, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore»;

– con riferimento all'articolo 19, i commi 5 e 6 fanno una distinzione fra impianti di trattamento e impianti di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo poco comprensibile e difficilmente applicabile. Gli obiettivi devono essere raggiunti e dimostrati da ogni impianto sulla base di uno specifico bilancio di materia fra peso di RAEE in ingresso (sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di recupero e riciclaggio sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di smaltimento, sommatoria degli eventuali flussi di materiali diversi dai rifiuti, identificazione delle perdite di linea). La Direttiva non fa riferimento a due fasi distinte di trattamento adeguato e di riciclaggio e recupero, semmai fa riferimento alla «messa in sicurezza» come fase prodromica, ma non distinta, da quella di riciclaggio/recupero. Questa seconda parte può essere completata solo grazie ad una logica di filiera. Ad esempio, il recupero delle «terre rare», ma anche dei metalli preziosi, può essere assicurato (vista la minima quantità presente nelle singole apparecchiature) solo in una logica di filiera che consenta di raggiungere le masse critiche necessarie ad assicurare la economicità ed efficienza del sistema. Si chiede pertanto che i commi 5 e 6 vengano ridotti a un comma unico, unificando le procedure richieste. I commi dal 4 all'8 definiscono complessi adempimenti amministrativi finalizzati alla misurazione degli obiettivi di recupero, rendendo particolarmente complessa – e in definitiva poco realizzabile – la procedura di «carico e scarico» dei RAEE nei centri di raccolta. Tanto più che per i rifiuti non pericolosi (in questo caso i RAEE dei Raggruppamenti R2 ed R4) l'articolo 190 comma 1 del decreto

legislativo n. 152 del 2006 non prevede la temuta di un registro di carico e scarico e che il modello di registro attualmente in uso non prevede la tipologia delle registrazioni indicate. Il Governo semplifichi drasticamente gli oneri amministrativi richiesti, in particolare agli utenti e ai gestori dei centri di raccolta, in ogni caso non rendendoli più onerosi rispetto a quelli attualmente in opera. Inoltre, il Governo semplifichi drasticamente le complesse procedure delineate nel comma 2, anche perché lo smaltimento e il recupero, quando effettuato con approccio industriale e procedure ottimali non viene eseguito in modo distinto sulle categorie individuate negli allegati, bensì sugli insiemi dei RAEE medesimi così come definiti dal D.M. 185/07 che sono ben più vasti e non coerenti con le categorie indicate nel decreto legislativo. L'alto costo della suddivisione, che non porta benefici ambientali, ma è istituito a mero scopo di rendicontazione, graverebbe solo sugli operatori virtuosi. Il Governo incarichi il Centro di Coordinamento di predisporre una rendicontazione su base statistica e campionaria. Va infine rilevato che il decreto legislativo non prevede come gli ulteriori oneri per la gestione della raccolta dei RAEE vengano finanziati, indicando così implicitamente che tali oneri dovrebbero essere a carico dei gestori dei centri di raccolta. Il Governo espliciti all'interno dell'articolo 15 che nei nuovi Accordi di programma si debba tener conto del maggior onere previsto per i gestori dei centri di raccolta dalla nuova normativa;

– con riferimento all'articolo 20, il comma 2, rendendo possibile procedure semplificate per il recupero dei RAEE non pericolosi, continua a mantenere aperta la possibilità a trattamenti e recuperi di tipo sub-ottimale. È proprio questa possibilità a rendere molto difficile il conseguimento degli obiettivi di recupero richiesti dal decreto, facendo sì che su 12 kg di RAEE conferiti, appena 4 seguano i percorsi di trattamento ottimale. In concreto, questa possibilità ha permesso il proliferare di innumerevoli soggetti – spesso piccoli, sottocapitalizzati, operanti a livello locale, difficilissimi da controllare – che si dedicano al trattamento e al recupero sub-ottimale, offrendo peraltro prestazioni a costi inferiori rispetto ai soggetti che debbono invece sottostare a tutte le procedure e ai controlli del caso. Il Governo elimini la possibilità di effettuare il trattamento dei RAEE seguendo procedure semplificate, o in subordine limiti queste procedure ai soggetti partecipanti agli accordi sul trattamento adeguato conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g);

– con riferimento all'articolo 21, il governo consideri l'opportunità di abrogare il comma 2, che fa riferimento all'esportazione dei RAEE al di fuori dell'area OCSE, imponendo conseguentemente, all'articolo 17, comma 2, il rispetto del principio di prossimità nelle modalità di avvio al trattamento dei RAEE. Infatti, l'esportazione nei paesi poveri dei RAEE – al di là dei vincoli imposti dal comma succitato, peraltro di controllo praticamente impossibile – si trasforma spesso in trattamenti del tutto inadeguati e gravemente nocivi per la salute di chi si trova a lavorarli, spesso donne e minori coinvolti anche in situazioni di grave sfruttamento;

– con riferimento all'articolo 23, si osserva che il numero dei pezzi non costituisce un criterio applicabile nella gestione dei rifiuti, per cui sembra realistico utilizzare solo il peso: solo paragonando grandezze commensurabili si può pensare di fare una ripartizione dei costi anche tra le AEE; inoltre le quote per la raccolta non possono che essere calcolate per raggruppamento. Qualora questa modifica non fosse introdotta e ci fossero delle dichiarazioni solamente in pezzi, il sistema non sarebbe più in grado di funzionare e si bloccherebbe l'attività dei sistemi collettivi: non si potrebbero calcolare le quote di responsabilità e quindi non si potrebbero assegnare i punti di prelievo all'interno dei centri di raccolta. Di conseguenza, al comma 1, l'espressione: «calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento», deve essere sostituita con la seguente: «calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento». Al comma 2, lettera *b*) dovrebbero essere eliminate le parole «ovvero al peso»;

– con riferimento all'articolo 33, si pone l'esigenza, per poter garantire pari condizioni di tutela ambientale e di mercato, che gli impianti di trattamento iscritti all'elenco tenuto dal Centro di coordinamento assicurino nel tempo il rispetto dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività di trattamento previsti dal decreto. Pertanto, appare necessario attribuire al Centro di coordinamento, incaricato della tenuta dell'elenco degli impianti, o ad altro organo di vigilanza, il compito di una verifica costante sul mantenimento di detti requisiti. Di conseguenza si chiede di:

aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo: «Tale iscrizione è mantenuta a seguito della verifica periodica, da parte del Centro di coordinamento, anche mediante il ricorso ai soggetti di cui al comma 6, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 20»;

al comma 5), inserire la seguente lettera: *e-bis*): «monitorare l'utilizzo, da parte degli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, delle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclo disponibili»;

all'inizio della lettera *c*) del comma 5, sostituire la parola «supporta» con «supportare»;

sopprimere la lettera *f*) del comma 5, poiché il riferimento all'articolo 31, comma 1 (relazione che deve predisporre l'ISPRA) contrasta con l'articolo 19 commi 7 e 10, che prevedono che la relazione che ISPRA trasmette al Ministero debba essere redatta sulla base delle informazioni, di natura ufficiale, contenute nel MUD, al fine di evitare che l'ISPRA invii al Ministero due relazioni distinte sullo stesso oggetto, basate su dati di fonte diversa;

sempre con riferimento all'articolo 33, si osserva che nella complessa articolazione di Governo del sistema RAEE, il ruolo occupato dalle rappresentanze delle organizzazioni industriali del settore del recupero e del trattamento è marginale (solo un rappresentante su tredici nel Comitato di indirizzo della gestione dei RAEE, nessun rappresentante nel Centro di

coordinamento). Questa impostazione è discutibile, perché i gestori di impianti non dovrebbero essere visti tanto come «controparti», quanto come parte di un sistema integrato. Infatti, tutto il sistema di raccolta dovrebbe essere orientato a rendere più efficace ed efficiente la successiva attività di recupero. Anche gli altri soggetti interessati alla tutta la filiera RAEE dovrebbero avere la possibilità di essere coinvolti nelle diverse fasi organizzative e decisionali. Di conseguenza, il Governo valuti la possibilità di far partecipare in modo permanente al Centro di coordinamento, a titolo consultivo, anche un rappresentante delle imprese di produzione/importazione di AEE, un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese di distribuzione di AEE; un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese di raccolta dei RAEE; un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese di trattamento e riciclo dei RAEE. La partecipazione dei soggetti succitati dovrebbe essere a titolo consultivo, in quanto il Centro di Coordinamento si configura come «consorzio fra tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici» (articolo 33, comma 1);

– con riferimento all'articolo 34, al comma 1, tra i soggetti tenuti ad inviare le comunicazioni inerenti i quantitativi e le tipologie di RAEE gestiti sembra opportuno includere anche i centri di raccolta dei RAEE domestici. Infatti, in mancanza dei dati sulla raccolta, non sarà possibile al Centro di coordinamento adempiere a quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, lettere e) ed f) (ovvero raccogliere e rendicontare ad ISPRA, anche ai fini del calcolo del tasso di raccolta, i dati relativi alla raccolta ed al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34): il tasso di raccolta, infatti, in conformità a quanto previsto dalla direttiva all'articolo 7, deve essere comprensivo anche dei dati sulla raccolta differenziata. Si propone pertanto di aggiungere la seguente lettera: «*b-bis*) dati inerenti i RAEE gestiti dai centri e sistemi di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a*) e *b*)»;

– con riferimento all'articolo 35, la direttiva prevede la possibilità di differenziare gli oneri di finanziamento a carico dei produttori in funzione «della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute». Questa opportuna precisazione, se applicata anche in Italia, consentirebbe a due prodotti profondamente diversi fra loro (come frigoriferi e condizionatori) di coesistere nello stesso raggruppamento senza appesantire di costi i prodotti ed conseguentemente il consumatore finale. All'articolo 35 comma 2, il Governo preveda che il Comitato di vigilanza e controllo definisca «appositi coefficienti in funzione della facilità con cui è possibile riciclare i RAEE appartenenti ad uno stesso raggruppamento e valorizzare le materie prime secondarie in essi contenute», forti anche della esperienza, maturata dai consorzi sino ad oggi, nell'utilizzo di tali coefficienti. Il Comitato di vigilanza e controllo dispone di pochi mezzi propri, e in questi anni il suo funzionamento è stato carente, in particolare nella fase dei controlli di processo. Particolarmente carenti sembrano essere state le attività di controllo delle

attività di recupero dei RAEE non pericolosi, che anche alla luce del presente decreto legislativo (comma 2) possono essere sottoposte a procedure semplificate. L'articolo 41 prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro dell'ambiente emetta un decreto che definisca le tariffe per la copertura degli oneri del Comitato di controllo. Il Governo vigili affinché in tali oneri sia realisticamente compresa la possibilità di intensificare l'attività di controllo sulle aziende che svolgono attività di smaltimento attraverso procedure semplificate;

– con riferimento all'articolo 36, il ruolo del Comitato di indirizzo va rafforzato, specialmente alla luce delle alte performance di raccolta richieste della nuova direttiva. Il Governo valuti l'opportunità di inserire il seguente comma 5d: «trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sull'andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE, che faccia propria la relazione sulle performance di raccolta stesa dall'ISPRA come da articolo 31, comma 1. Tale relazione può contenere commenti separati dei diversi membri del comitato d'indirizzo». Al fine di rendere più agile e meno barocca la struttura di gestione del sistema RAEE, Il Governo valuti anche l'opportunità di eliminare il Comitato di indirizzo, assegnandone i compiti – rafforzati come indicato poc'anzi – al Comitato di vigilanza e controllo, integrato con le figure specificate nell'articolo 36, comma 2;

– con riferimento all'articolo 38, la sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al Centro di coordinamento, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione e dei requisiti per l'iscrizione stessa. La verifica periodica del mantenimento delle condizioni per operare è un principio cardine di funzionamento di qualsiasi sistema e la previsione normativa non può assolutamente prescindere dal mantenimento delle caratteristiche di idoneità che hanno dato origine all'iscrizione. Di conseguenza, al comma 9, dopo le parole: «in caso di mancata registrazione» andrebbero inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione.»;

– con riferimento all'articolo 40, comma 3, si chiede di chiarire le modalità con cui i Produttori di pannelli fotovoltaici sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni relative all'immesso sul mercato, suddividendo tali apparecchiature tra utilizzo domestico e professionale. Nella lettera a) si propone di introdurre una definizione che limita agli impianti fino a 6 KW di potenza massima nominale la tipologia di pannelli fotovoltaici considerabili «AEE Domestiche», essendo tale potenza il limite di riferimento per gli impianti di natura domestica installati in prevalenza da utilizzatori privati. I Produttori, anche attraverso stime fornite dai Gestori, dal GSE, dalle Associazioni di categoria o dai Distributori, potranno così effettuare in modo oggettivo ed omogeneo le proprie dichiarazioni di immesso sul mercato al Registro Nazionale dei Produttori. Con riferimento ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici si chiede inoltre di chiarire in quale Raggruppamento RAEE essi debbano essere raccolti per assicurarne

il successivo riciclo. A tale scopo il contenuto oggetto del comma b) indica il Raggruppamento 4 quale quello maggiormente affine, da un punto di vista dei processi di trattamento, a questa tipologia di rifiuti. Inoltre, alla fine del comma 3, andrebbe inserito il seguente periodo: «Limitatamente agli impianti che, a titolo professionale, producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, il finanziamento è a carico dei responsabili degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono a un sistema iscritto al Centro di coordinamento che rilasci idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita»;

– con riferimento all'allegato II, punto 5, non si comprende il significato dell'esclusione dai RAEE dei lampadari per lampade fluorescenti delle abitazioni e dei led. Di conseguenza si chiede al Governo di modificare in questo modo il punto 5.1: «Lampadari per lampade fluorescenti» (togliendo la successiva frase «ad eccezione dei lampadari delle abitazioni»), e di aggiungere il punto: 5.7 Led. Inoltre, per quanto riguarda le attrezzature di illuminazione con particolare riferimento alle apparecchiature specificamente applicate agli impianti fissi di grandi dimensione, è necessario chiarire quali sono soggette alla disciplina del decreto legislativo in oggetto e quali ne siano escluse.

## NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

apprezzata l'opportunità di rivedere, nel complesso, i limiti alle emissioni indicati nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/75/UE, allineandoli a quelli previsti dalla direttiva e a quanto attuato negli altri Stati membri, in modo da evitare ripercussioni negative sulle imprese italiane rispetto ai concorrenti europei, evitando tuttavia l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

si rileva preliminarmente l'opportunità di superare la tassatività dell'arco temporale delle autorizzazioni (AIA) in considerazione dell'obbligatorietà del riesame in occasione dell'adozione delle *BAT Conclusions*, anche al fine di evitare inutili e pesanti oneri sia per le Autorità Competenti che per le imprese. Tale orientamento è stato proposto anche dalle Regioni nel recente parere sullo schema di decreto di recepimento, riscontrando un'accettazione del principio sia da parte del Ministero dello sviluppo economico che del Ministero dell'ambiente.

con riferimento alla disposizione che prevede che le imprese soggette ad AIA prestino adeguata garanzia finanziaria a tutela di un eventuale inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, si ritiene necessario eliminare tale disposizione nell'ottica di un allineamento delle norme nazionali alle disposizioni comunitarie, al fine di evitare una penalizzazione delle imprese italiane rispetto ai concorrenti europei;

con riferimento all'articolo 15, comma 1, che introduce l'articolo 237-*sexies*, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, si ritiene necessario procedere a riformulare la lettera e), al fine di mantenere la coerenza con il testo della direttiva e con l'attuazione che ne è stata data da parte di altri Stati membri, come segue: «e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti», in quanto la ratio della norma è quella di riferire gli arresti ai dispositivi di depurazione e misurazione e non all'impianto;

il comma 4 dell'articolo 237-*octiesdecies*, richiamato all'articolo 15 dello schema in esame, andrebbe sostituito del seguente: «4. Per gli

impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i  $150 \text{ mg/m}^3$ , espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 237-*octies* e 237-*nonies*». La formulazione attuale dello schema di recepimento obbliga di fatto il gestore, in caso di guasto o anomalia generica, ad arrestare l'impianto, provocando un impatto ambientale complessivamente maggiore, in ragione delle fasi di fermata e riavvio dell'impianto, rispetto a quello potenzialmente indotto dal guasto o anomalia stessa;

tenuto conto che, ai fini dell'applicazione della normativa sull'autorizzazione integrata ambientale al settore ceramico, la direttiva 2010/75/UE IED consente (considerando 37) allo Stato membro di individuare quale criterio adottare sulla base delle caratteristiche del comparto industriale nazionale e considerato che sarebbe preferibile mantenere l'uniformità normativa adottando il criterio contenuto nel decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 di recepimento della direttiva 2009/29/CE ETS sul sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, oltre che con quello adottato da altri Stati membri che hanno già recepito la direttiva in oggetto, all'articolo 26, comma 1 – che sostituisce l'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – si ritiene necessario modificare la voce 3.5 riferita agli impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici, adottando la «capacità produttiva giornaliera» quale unico criterio per la valutazione dell'assoggettabilità ad autorizzazione integrata ambientale;

si ritiene inoltre necessario prevedere, per le sole turbine a gas nuove, comprese quelle alimentate a gas naturale e utilizzate per trasmissioni meccaniche (CCGT), un valore limite di emissione di NOx pari a  $50 \text{ mg/Nm}^3$ , al posto dei  $30 \text{ mg/Nm}^3$  proposti, in analogia alla deroga già prevista per le turbine esistenti. Tale limite è compatibile con la direttiva 2010/75 che si vuole recepire ed in linea con i limiti già definiti nei più importanti paesi europei che hanno già provveduto o che stanno recependo tale direttiva. Tali limiti permetterebbero il mantenimento del corretto funzionamento delle centrali, sia per il trasporto che per lo stoccaggio, del gas naturale a tutela del corretto bilanciamento e della sicurezza del sistema di trasporto nazionale del gas;

con riferimento all'articolo 27 comma 5 paragrafo A punto 5, la formulazione dei valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non trova coerenza con quanto previsto dal successivo paragrafo C punto 1 (Valutazione dei risultati delle misurazioni). Se ne propone pertanto la riformulazione nei termini che seguono: «Paragrafo A punto 5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO).

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

–  $50 \text{ mg/Nm}^3$  come valore medio giornaliero,

- 100 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95 per cento dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm<sup>3</sup>.»;

con riferimento all'articolo 27, comma 5, che introduce l'allegato 1, paragrafo C, punto 1, al titolo III-bis alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si osserva che nonostante il testo del decreto in esame sia coerente con quello della direttiva, occorre prevedere l'introduzione del riferimento ai valori limite per i policlorobifenili (PCB) per coerenza con i limiti tabellari fissati. La lettera e) del punto 1 andrebbe riformulata come segue, per renderla più aderente al dettato della direttiva: «e) almeno il 95 per cento di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino»;

si ritiene opportuno eliminare il limite per ammoniaca pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup> indicato tra le modifiche agli allegati riportate all'articolo 27 - Allegato 2 al titolo III bis alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, 2.1.C . Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coincidono con rifiuti, 2.2. Valori limite totali di emissione.

La motivazione di tale condizione è dovuta all'evidenza per cui la direttiva non fissa alcun limite per l'ammoniaca, usata come agente riducente per l'abbattimento delle emissioni di NOx. Nello schema di decreto legislativo in esame, si richiede un abbassamento dei limiti per gli ossidi di azoto (NOx) da 800 a 500, ottenibile solo utilizzando agenti riducenti a base di ammoniaca. Nei forni da cemento le emissioni di ammoniaca (NH3) dipendono soprattutto dalle materie prime (ad esempio, composti a base di cloruro di ammonio presenti in alcuni banchi di cava calcare), diversamente dagli Inceneritori, dove sono direttamente correlate ai rifiuti combustibili utilizzati. Il valore di 30 mg/Nm<sup>3</sup> in emissione, indicato nelle «Conclusioni sulle BAT», si riferisce alla sola «ammonia slip» ovvero alle fughe di ammoniaca ascrivibili unicamente ai sistemi di abbattimento degli NOx, a cui devono essere sommate le emissioni di NH3 dovute a materie prime naturali ed a marcia combinata e/o marcia diretta (molino crudo fermo), con variazione della formazione e dell'effetto adsorbente dei sali di ammonio all'interno del processo di cottura. In Italia vengono comunque prescritti limiti sulle emissioni di NH3 nelle AIA rilasciate alle cementerie, che vengono fissati caso per caso in funzione dell'effettivo contesto produttivo e gestionale;

la rubrica del paragrafo C, dell'allegato 1, di cui al punto 5 dell'articolo 27 al titolo della parte 8 dell'allegato VI della direttiva dovrebbe essere sostituita dalla seguente: «Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione in atmosfera»;

valutato che l'articolo 28, comma 4 (punti 3.3 e 3.4), pone un problema interpretativo sull'utilizzo dei residui di raffinazione e di conversione della raffinazione del greggio destinati all'autoproduzione di energia elettrica, che andrebbe meglio precisata per evitare interpretazioni restrit-

tive che determinerebbero problemi operativi per alcuni impianti di raffinazione presenti sul territorio nazionale, i punti 3.3 e 3.4 andrebbero pertanto riformulati come segue: «3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile, anteriori al 2013, che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50 per cento della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante è inferiore al 50 per cento della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorità competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6; b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione più elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantità più elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato; c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; d) aggiungere dei i valori limite di emissione ponderati per combustibile;

3.4 In alternativa a quanto previsto dal punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multi combustibile, ricompresi in una installazione che svolge attività di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione può applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm per gli altri impianti anteriori al 2013. I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O<sub>2</sub> pari al 6 per cento per i combustibili solidi e al 3 per cento per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle

masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora ciò non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto»;

all'articolo 29 «Disposizioni transitorie», andrebbe aggiunto in fine un comma del seguente tenore: «6. L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 133/2005 è sostituito dal seguente: "L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati"».

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 25 febbraio 2014

**Plenaria****47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARAN (*SCpI*), illustra le parti del disegno di legge, modificate dall'altro ramo del Parlamento, che attengono alla competenza della 14<sup>a</sup> Commissione: in particolare, la modifica al comma 14 dell'articolo 9, in base alla quale il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale deve essere svolto nel rispetto dei requisiti previsti, in aderenza con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva.

*SULLA MANCATA NOMINA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI*

Il PRESIDENTE comunica di avere diramato, insieme all'onorevole Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, una dichiarazione nella quale si esprime rammarico per la mancata nomina, nel nuovo Governo, del Ministro per gli affari europei.

In effetti, si tratta a suo avviso di una decisione erronea, che costituisce un arretramento, sia politico che culturale, delle modalità di gestione delle questioni europee da parte dell'Italia, soprattutto se si considera che il Paese si trova nell'imminenza della Presidenza di turno dell'Unione europea, a partire dal 1° luglio 2014.

Proprio in tale contesto, infatti, allo scopo di valorizzazione il ruolo dell'Italia, sarebbe opportuno mantenere un rappresentante del Governo di livello ministeriale che sia in grado, tra l'altro, di trattare in maniera continuativa ed esclusiva i *dossiers* europei, anche nelle varie sedi negoziali di Bruxelles.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è stato esaminato in prima lettura dal Senato e approvato con modificazioni e che esso è stato successivamente modificato in seconda lettura dalla Camera dei deputati;

considerato che, in terza lettura, l'esame del provvedimento si limita alle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento;

considerata, in particolare, la modifica al comma 14 dell'articolo 9, in base alla quale, il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale deve essere svolto nel rispetto dei requisiti previsti – in aderenza con la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 25 febbraio 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,25.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole**

(Deliberazione)

Laura RAVETTO, *Presidente*, ricorda che, nella riunione del 10 dicembre 2013, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del Comitato, ha concordato di avviare le procedure necessarie all'avvio di una indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Avverte che, ai fini della deliberazione dell'indagine, ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato il programma, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera (*vedi allegato*).

L'indagine avrà termine entro il 31 dicembre 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato delibera di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del programma allegato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

ALLEGATO

**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA****«Impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali,  
produttive e agricole»**

Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere, intende svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le più recenti problematiche connesse all'impiego di manodopera formata da lavoratori immigrati, spesso clandestini, nelle attività industriali, produttive e agricole.

L'indagine viene intrapresa a seguito del tragico incendio verificatosi il 1° dicembre 2013 in una fabbrica di Prato, con l'obiettivo di riprendere ed implementare la breve attività conoscitiva che il Comitato avviò nella precedente legislatura circa le implicazioni del frequente ricorso ad irregolari procedure di reclutamento di personale extracomunitario stagionale nelle attività agricole, all'indomani dei disordini avvenuti a Rosarno nel gennaio 2010.

Il Comitato è consapevole che il diffuso impiego di manodopera straniera, spesso clandestina, unitamente alle modalità di conduzione delle aziende e di insediamento delle comunità sul territorio pongono, in primo luogo, seri problemi di ordine e sicurezza (pubblica e sui luoghi di lavoro), con implicazioni inerenti la filiera produttiva, i fenomeni della contraffazione delle merci, nonché dell'inquinamento della concorrenza imprenditoriale e dei flussi finanziari.

Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Comitato intende pertanto approfondire il fenomeno dei flussi migratori in ingresso in Italia, attratti da poli produttivi con elevata disponibilità di manodopera straniera, spesso clandestina o irregolare, con particolare riferimento agli accordi bilaterali con i Paesi di origine a fini di riammissione e in materia di lavoro, nonché alla complessiva osservanza del Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero.

L'indagine si propone in primo luogo di verificare le modalità di applicazione del principio della programmazione dei flussi, che calibra, sulla base delle esigenze di manodopera interna, il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.

In secondo luogo, si pone l'obiettivo di analizzare la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio, con riguardo all'osservanza delle regole di ingresso, soggiorno, controllo, stabilizzazione dei migranti e repressione delle relative violazioni, nonché lo stato di attuazione dei processi di integrazione, onde valutare la congruità delle attuali politiche pub-

blische di accoglienza e contrasto, ma anche dei modelli di incontro tra domanda e offerta di lavoro finora seguiti.

Infine, all'indomani dei tragici fatti accaduti a Prato, occorre verificare il livello di tutela dei diritti sociali riconosciuti agli stranieri da specifiche disposizioni del citato testo unico (artt. 28-41), ma anche lo stato di attuazione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo nel 1992 tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con legge n. 203 del 1994, che garantisce agli stranieri residenti nei Paesi aderenti ampi diritti di espressione, riunione e associazione, e prevede, soprattutto nelle collettività locali con significative presenze di residenti stranieri, il diritto di costituire organi consultivi rappresentativi a livello locale.

Nell'ambito dell'indagine il Comitato intende pertanto procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

- Ministri competenti (dell'Interno, degli Affari esteri, per gli affari europei, dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle politiche sociali, e per l'Integrazione);
- altri rappresentanti del Governo competenti in materia;
- rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;
- rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi in qualità di esperti;
- esponenti di organismi internazionali ed europei (Commissione europea, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Consiglio di amministrazione di Europol, Agenzia europea per i diritti fondamentali, ecc.);
- Prefetti di province dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;
- rappresentanti di enti locali dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;
- rappresentanti delle forze di polizia;
- rappresentanti di enti preposti a controllo e prevenzione in materia di lavoro (INPS, INAIL, polizia locale, vigili del fuoco, direzioni provinciali del lavoro, ASL, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, uffici provinciali del lavoro);
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e rappresentanti di Unioncamere;
- associazioni sindacali di categoria del comparto agricolo e industriale;
- confederazioni rappresentative delle imprese operanti nei settori dell'industria e dell'agricoltura;
- associazioni di immigrati;

- rappresentanti di organizzazioni non governative;
- rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell’immigrazione.

Il Comitato con proprie delegazioni si riserva di partecipare a convegni e seminari su tematiche oggetto dell’indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L’indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014.